Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

10 settembre 2018

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/3

Gioco d'anticipo verso la pace fiscale

L'ipotesi di «pace fiscale» allo studio del governo per la Legge di bilancio 2019 si riflette già sui comportamenti dei contribuenti. Gli annunci che si rincorrono sono tanti, ma tutti portano a ipotizzare che la possibile pace fiscale non venga circoscritta alle sole cartelle di pagamento, ma includa altre situazioni, come i processi verbali di constatazione (Pvc) e la generalità delle liti tributarie. La prima, inevitabile conseguenza – in questo periodo di attesa della norma definitiva – è una sorta di "congelamento" del ravvedimento operoso. In generale, ad esempio sulle liti pendenti, conviene "tenere in vita" determinate situazioni per poi approfittare della pace fiscale.

Deotto *a pag. 2*

LA MANOVRA 2019

Dal ravvedimento alle liti pendenti cosa conviene fare in attesa delle nuove regole

20,1 miliardi

Il recupero di evasione nel 2017 per i tributi amministrati dalle Entrate, di cui 4 da rottamazione delle cartelle e 0,4 da voluntary disclosure.

Primo Piano

Il cantiere della manovra

L'operazione potrebbe riguardare anche i processi verbali e la generalità delle liti
Dal ravvedimento operoso al contenzioso quali mosse conviene fare adesso

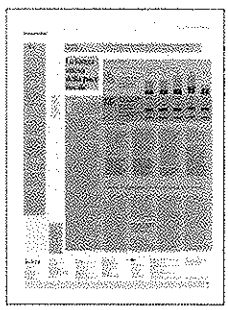

Telpress Servizi di Media Monitoring
283-115-080
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il Sole 24 ORE

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:2/3

La lunga attesa della pace fiscale

Pagina a cura di
Dario Deotto

La prospettata ipotesi di pace fiscale si riflette già sui comportamenti dei contribuenti. Gli annunci che si rincorrono sono tanti, ma tutti portano a ipotizzare che la possibile pace fiscale non venga circoscritta alle sole cartelle di pagamento, ma includa altre situazioni, come i processi verbali di constatazione (Pvc) e la generalità delle liti tributarie.

La prima, inevitabile conseguenza – in questo periodo di attesa della norma definitiva – è una sorta di "congelamento" del ravvedimento operoso.

La ratio originaria del ravvedimento era quella di consentire all'autore di omissioni o di irregolarità di rimediarvi spontaneamente, prima però della constatazione delle violazioni. Dal 2015, invece, i contribuenti possono fruire dell'istituto a prescindere dall'eventuale inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività "prodromiche" all'accertamento, posto che ora sono ostativi solamente la notifica degli atti di accertamento e dei cosiddetti avvisi bonari.

In presenza di Pvc, il ravvedimento è dunque ammesso, con la riduzione a 1/5 del minimo delle sanzioni edittali. È chiaro che, di fronte a una ventilata ipotesi di definizione delle liti cosiddette "potenziali" (che già con l'articolo 15 della legge 289/2002 contemplava la possibilità di definire i Pvc) appare piuttosto remoto, in questa ultima parte dell'anno, l'utilizzo del ravvedimento in presenza di Pvc. Questo perché la nuova definizione non dovrebbe determinare alcuna penalità, come accadeva già nella versione del 2002 (altrimenti, si rischia l'insuccesso dell'iniziativa), mentre il ravvedimento operoso comporta comunque il pagamento di sanzioni, seppure ridotte.

Peraltro, gli operatori del diritto tributario ben sanno che c'è un altro problema legato al ravvedimento: il fatto che in presenza di violazioni plurime non si applica il cumulo giuridico – la cui "competenza" è necessariamente solo dell'ufficio – per cui in presenza di più violazioni, specialmente nell'Iva, è già ordinariamente più conveniente non ravvedersi, verificando che il conteggio della sanzione unica effettuato in seguito dall'ufficio risulti corretto (e approfittando poi della miriade di istituti deflattivi presenti nell'ordinamento).

Lo stesso principio – quello di "tenere in vita" determinate situazioni per poi profittare dell'annunciata pace fiscale – non può che valere per eventuali atti di accertamento notificati in questo periodo (oltreché per le liti già incardinate). Tranne in casi eccezionali, non dovrebbe avere senso, ad esempio, definirli in adesione (almeno, quella prevista oggi) o, peggio, in acquiescenza, trattandosi di istituti che comunque prevedono il pagamento di sanzioni, seppure ridotte.

Se l'atto di accertamento risulta notificato in questi giorni, al fine di non farlo "spirare", sarà opportuno presentare istanza di adesione per allungare i termini di impugnazione (rendendo comunque "fattiva" l'adesione), per poi far ricorso nei termini di legge. Infatti, lo "spartiacque" tra definizione delle liti potenziali e quelle pendenti è sempre risultato quello dell'impugnazione o meno dell'atto (nei termini di legge) ad una determinata data (normalmente la data di entrata in vigore della norma). Gli atti (legittimamente) non ancora impugnati sono sempre stati fatti rientrare nelle cosiddette liti potenziali mentre quelli impugnati nelle liti pendenti.

Accanto alle ipotesi di definizione delle liti potenziali e di quelle pendenti occorre comprendere se vi saranno altre ipotesi di sanatoria. Tra queste, quella degli omessi versamenti, per i quali, anche in questo caso, non ha probabilmente senso la fruizione in questo periodo del ravvedimento operoso.

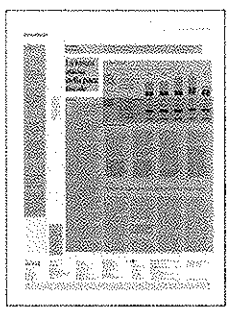

181-115-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

IL TEMA
IN TRE DATE

2002

Il taglia-liti
La definizione agevolata «storica»

● Risale a oltre 15 anni fa la definizione agevolata delle liti pendenti, estesa anche ai processi verbali di constatazione (Pvc)

2015

Compliance
Ravvedimento anche dopo il verbale

● Con la legge di Stabilità per il 2015 è stata estesa la possibilità di usare il ravvedimento operoso anche dopo accessi, ispezioni, verifiche e Pvc

2016

Rottamazione
La prima sanatoria delle cartelle

● Con il Dlgs 193/16 è stata introdotta la prima rottamazione dei ruoli, che ha fruttato 4 miliardi nel 2017 e (si stima) uno nel 2018 per i tributi amministrati dalle Entrate

Tra compliance e sanatorie

L'evoluzione del recupero di evasione fiscale e riscossione coattiva negli ultimi anni. *Dati in miliardi di euro*

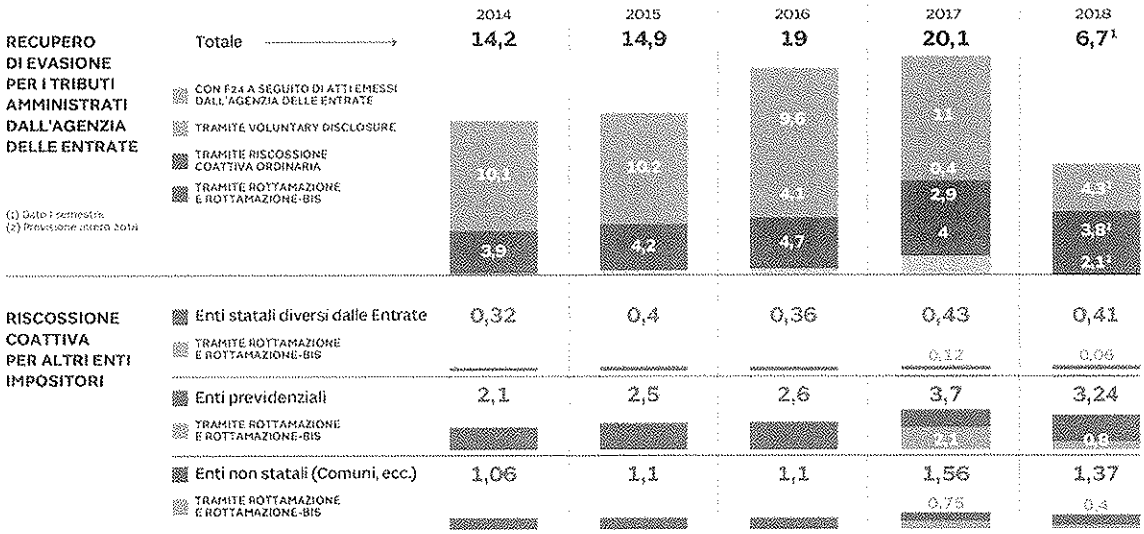

LE SITUAZIONI POSSIBILI

I PVC
Oggi si può fare ravvedimento anche in presenza di processo verbale di constatazione (Pvc). È prevista la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo edittale per ogni violazione commessa. Già ora va verificata la convenienza in presenza di violazioni plurime, visto che se il fisco poi effettua l'accertamento, dovrà applicare la sanzione unica del cumulo giuridico.

Se la pace fiscale consentirà di definire le liti potenziali, cioè anche dei Pvc, è improbabile l'utilizzo del ravvedimento in questo periodo, considerando che la definizione prevederà, come minimo, l'abbattimento completo delle penalità.

ATTI DI ACCERTAMENTO
Nella pace fiscale dovrebbe rientrare anche la definizione delle liti pendenti. Perciò, ad esempio se in questo periodo risultano notificati atti di accertamento, molto probabilmente non ha senso, definirli nell'attuale accertamento con adesione o in acquiescenza (sono istituti che comunque prevedono il pagamento di sanzioni, seppure ridotte).

Se l'accertamento risulta notificato in questi giorni, per non farlo "spirare", sarà opportuno fare istanza di adesione solo per allungare i termini di impugnazione (rendendo comunque "fattiva" l'adesione) per poi impugnare nei termini.

IL CONTENZIOSO
In passato lo "spartiacque" tra definizione delle liti potenziali e quelle pendenti è stato quello dell'impugnazione o meno dell'atto (nei termini di legge) a una certa data (di solito la data di entrata in vigore della norma). La definizione delle liti pendenti è stata più volte prevista in passato. Oltre agli atti per i quali è stato presentato ricorso, sono sempre state ritenute pendenti tutte le controversie per le quali risulta intervenuta una sentenza non passata in giudicato (a una certa data).

Quindi, in previsione della pace fiscale, è opportuno non rendere definitive eventuali pronunce.

I VERSAMENTI
Vengono ventilate ipotesi di sanatoria anche per vicende non strettamente legate a delle controversie "potenziali" e "pendenti" o a "rottamazioni".

In questo contesto è forse da considerare attentamente l'ipotesi di utilizzare il ravvedimento operoso, con le sanzioni ridotte, per eventuali omissioni o irregolarità dei versamenti, posto che normalmente le varie definizioni relative agli omessi versamenti (non c'è stata soltanto quella della legge 289/2002) non prevedono l'applicazione di penalità, ma soltanto il pagamento degli interessi.

2,1
MILIARDI
Il gettito atteso per quest'anno dall'ultima rottamazione delle cartelle esattoriali: la conclusione dell'operazione potrebbe accavallarsi con il lancio della pace fiscale

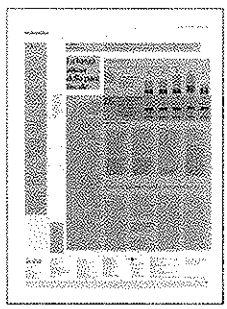

Peso:1-7%,2-49%

181-115-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

L'ANALISI

Il rischio di aggiungere tasselli a un mosaico senza logica

L'espressione "pace fiscale" appare una sorta di ossimoro. La "pace" è qualcosa di agognato per chi viene anche solo lambito da vicende fiscali considerando l'iniquità e la contraddittorietà del sistema che rendono difficile coniugare il sostantivo pace con l'aggettivo fiscale.

La pace fiscale di cui si parla in queste settimane avrà, peraltro, una qualche giustificazione o un collegamento (perlomeno nelle entità dovute) con la flat tax, che, nell'ipotizzata prima applicazione solo per gli autonomi fino a un determinato ammontare di ricavi, finirà per aumentare le iniquità, confinando la progressività praticamente ai redditi di lavoro dipendente e pochi altri.

La "pace" appare, dunque, mistificatoria per un sistema tributario schizofrenico e poco credibile. Si pensi, per esempio, al ravvedimento operoso. L'istituto, con la legge di bilancio 2015, ha subito profonde modifiche. In origine, si proponeva di facilitare il contribuente che, in "buona fede", avesse errato e che si attivava spontaneamente, entro termini "ristretti", per rimediare all'irregolarità commessa. Ora, invece, il ravvedimento non è più spontaneo: anche la presenza di una verifica non ne inibisce l'utilizzazione. Risultano ostativi solo atti di accertamento e avvisi bonari. In questo modo, tuttavia, la premialità della riduzione della sanzione prevista dal ravvedimento perde la sua significatività, posto che l'applicazione di penalità ridotte aveva una giustificazione proprio nella spontaneità del contribuente: consentire, invece, il ravvedimento anche in presenza di constatazione della violazione fa venir meno le finalità della disciplina, andando incontro solo a quelle di gettito. Le stesse "finalità" hanno fatto sì che ora i contribuenti possano fruire dell'istituto per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili. Il che suscita già di per sé più di un interrogativo, visto che appare improbabile che il contribuente riveli ciò che, con ogni probabilità, più si avvicina lo spirare dei termini di decadenza, l'amministrazione non sarà in grado di contestare.

Ma, soprattutto, ci si chiede che senso ha la costante proposizione di istituti premiali "a regime" - ormai ce ne sono talmente tanti che le pagine dell'atto di accertamento dedicate a questi istituti sono più numerose degli addebiti – quando, con cadenze periodiche, vengono proposte misure definitorie temporanee (che le si chiami "condono", "sanatoria", "pace fiscale", poco cambia) che, come minimo, provvedono ad abbattere completamente le misure delle penalità. Tanto vale aspettare le misure definitorie.

Però, probabilmente, un disegno sottostante c'è. A regime si fanno accertamenti per accaparrarsi entrate, a prescindere che siano fondati o meno. Si mantiene una giustizia tributaria che è una sorta di terno al lotto di modo che qualcuno sia spinto a definire subito con l'ufficio, evitando incertezze e inutili spese. Tuttavia, c'è anche chi tenta la "fortuna" di un giudizio o chi, idealista, prosegue la lite in nome di un'ipotetica giustizia. Così, per questi ultimi, sempre in nome del gettito, è necessario intervenire, prima o poi, con un "condono" o pace fiscale che dir si voglia. Poi c'è chi è stato fortunato, e non è stato raggiunto da un atto del fisco. Anche per questi una sanatoria prima o poi spunta. E, al cospetto di un sistema non credibile (incentivante l'evasione), per il "fortunato" si propone il solito interrogativo: definisco o aspetto il prossimo giro, confidando che la "fortuna" continui?

In generale conviene «tenere in vita» le situazioni per poi verificare se si potrà pagare meno

Dall'accertamento alle liti: un sistema che sembra favorire il ricorso periodico alle sanatorie

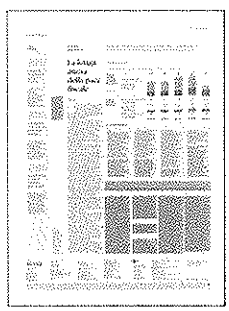

Peso:13%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

181-135-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1,3
Foglio:1/4

Con la flat tax più benefici al Centro-Nord e agli over 40

L'ipotesi. L'innalzamento da 30mila a 65mila euro di ricavi della soglia di accesso al forfait (aliquota 15%) interesserà 92mila professionisti

Le categorie. Buona parte di avvocati, geometri e biologi rientra nel limite attuale. Più coinvolti i commercialisti e i consulenti del lavoro

di Cristiano Dell'Oste e Valeria Uva - a pagina 3

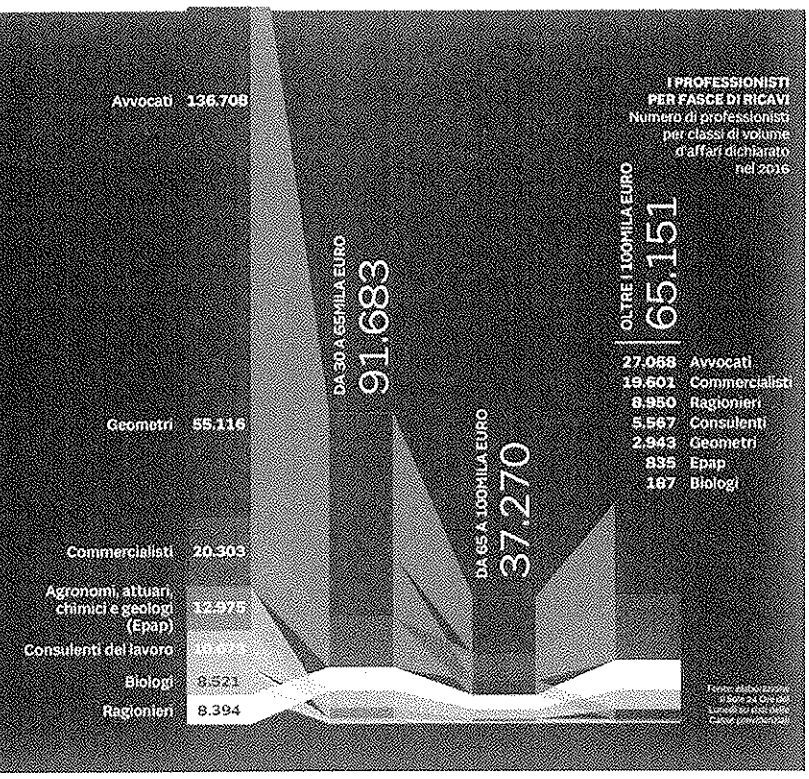

Primo Piano

Il cantiere della manovra

Ai raggi X i ricavi di 500mila autonomi, di cui 130mila rientrano nelle soglie ipotizzate
Il nuovo forfait potrebbe non essere vantaggioso con molte detrazioni e spese elevate

La nuova flat tax per i professionisti Ecco a chi converrà cambiare regime

Cristiano Dell'Oste
Valeria Uva

È nel pieno della carriera, ma ancora sotto i 50 anni, e vive nel Centro-Nord. Questo l'identikit del professionista più interessato alla *flat tax* per le partite Iva, che il Governo punta a inserire nella manovra per il 2019. È quanto emerge dalle elaborazioni del Sole 24 Ore del Lunedì sui dati di alcune delle principali Casse di previdenza, riferiti a una platea di circa 500mila professionisti ordinistici (tra cui avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e geometri).

Partendo dal volume d'affari dichiarato agli enti previdenziali si può stimare l'impatto dell'innalzamento delle soglie d'accesso al regime forfettario. Di fatto, già oggi un professionista su due sta sotto i 30mila euro di ricavi l'anno (il prerequisito per scegliere il forfait attuale). Se poi l'ipotesi cui lavora la Lega sarà confermata, solo un contribuente su dieci tra quelli nel campione resterà escluso a priori: circa 92mila professionisti (con ricavi entro i 65mila euro) potranno valutare l'aliquota al 15%, mentre altri 37mila quella al 20% sul fatturato incrementale fino a 100mila euro.

La distribuzione dei potenziali aderenti, però, è tutt'altro che omogenea, per categorie, territorio,

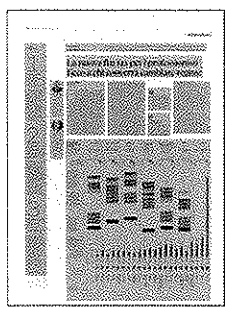

181-115-080
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
Telpress Servizi di Media Monitoring
Peso:1-26%,3-80%

sesso ed età. La soglia *extra large* coinvolgerebbe maggioramente le categorie a reddito medio più alto: vi rientrebbe oltre un terzo dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, ma solo un quinto degli avvocati perché sei legali su dieci stanno già sotto i 30mila euro di ricavi. Trend analogo per i geometri e i biologi, per la maggior parte già oggi sotto il limite.

Le differenze sul territorio dipendono dal reddito della categoria. Prendiamo i geometri: in Trentino Alto Adige quasi un professionista su due ricade nella fascia di ricavi interessata dall'ipotesi di *flat tax*; in Calabria meno di uno su dieci. I commercialisti, invece, hanno un divario più sfumato: tra la prima regione per incidenza di potenziali interessati (la Sardegna, 45,3%) e l'ultima (la Calabria, 31,8%) non c'è uno scarto così grande. Questo perché gli introiti medi della categoria tendono a essere più costanti sul territorio. E la Lombardia, regione simbolo della Lega? Potrebbe essere tra le meno coinvolte, perché qui molti commercialisti hanno dichiarato ricavi previdenziali superiori ai 100mila euro.

A livello di sesso ed età, le novità non interesseranno quasi mai gli under 30, ma quella fascia tra i 40 e i 50 anni dove è più facile trovare redditi medio-alti, ma non ancora al top. Solo per una categoria - i ragionieri - l'ipotesi di aumento delle soglie di compensi per accedere alla tassa piatta premierebbe di più le donne, in particolare le quarantenni.

Si tratta però di un "premio" potenziale. Varata la manovra, tutti dovranno valutare in concreto se sarà conveniente e possibile aderire o no alla nuova *flat tax*. In certi casi, infatti, potrebbe rimanere più vantaggioso il regime ordinario: ad esempio, quando il contribuente ha molte detrazioni e abbatte l'Irpef o quando ha così tante spese che gli conviene dedurle in via analitica anziché a forfait (per i professionisti il coefficiente di redditività ora è il 78%). In altri casi, invece, potrebbero mancare gli altri requisiti fissati dalla legge: ad esempio, oggi non bisogna pagare più di 5mila euro l'anno a dipendenti e collaboratori, o non avere più di 20mila euro di costo per i beni strumentali, e ci sarà da vedere se questi vincoli saranno allentati dal 2019.

E il ragionamento andrà riproposto per tutte le partita Iva non ordinistiche. In questo senso, i dati delle Finanze sugli studi di settore - pur non essendo omogenei con quelli delle Casse, e offrendo meno dettagli - permettono di gettare un interessante sguardo d'insieme. Si scopre così che molte delle categorie con i ricavi medi più bassi, come le guide turistiche, sono per oltre il 70% nella fascia inferiore a 30mila euro. Mentre, di contro, quelli con importi più elevati - come gli informatici o, tra gli iscritti agli Albi, i notai - potrebbero ritrovarsi fuori dai limiti.

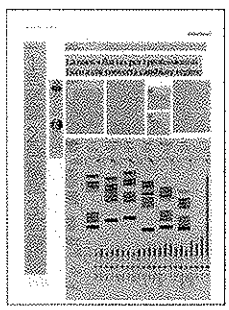

181-115-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

IL TEMA
IN TRE PUNTI

1

Il progetto
Due aliquote e limite a 100mila euro

• L'ipotesi messa a punto dai tecnici della Lega in vista della manovra prevede un'aliquota del 15% per professionisti e imprese con ricavi fino a 65mila euro. Prelievo al 20%, invece, per i ricavi nella fascia da 65 a 100mila euro

2

La platea
Quasi 60mila avvocati al test convenienza

• Nei primi tre mesi del 2018, il 41,6% delle nuove partite Iva ha aderito al regime forfettario. Con l'innalzamento del limite di reddito, dal 2019 potrebbero valutarne la convenienza, tra gli altri, circa 58mila avvocati, 23mila commercialisti e altrettanti geometri

3

Gli altri limiti
Non oltre 5mila euro a collaboratori

• Sarà importante vedere se la manovra ammorbidirà gli altri limiti per accedere al forfait, oltre al tetto dei ricavi. Oggi occorre anche non aver pagato più di 5mila euro lordi a collaboratori e dipendenti nel corso dell'anno. Inoltre, il costo totale dei beni strumentali a fine esercizio non deve superare 20mila euro

Matteo Salvini. Nell'intervista al Sole 24 Ore del 5 settembre il leader della Lega ha detto di considerare «per acquisito l'innalzamento dei minimi per il forfait» nella manovra 2019

Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia dovrà garantire le coperture nella manovra 2019. Sulla flat tax sono state fatte varie stime, da ultima quella della Lega, pari a un costo per l'Erario di 1,5 miliardi

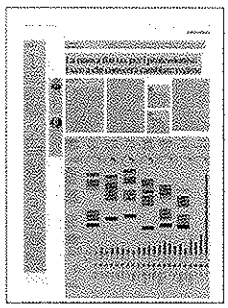

Il presente documento ad uso esclusivo del committente.

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il possibile impatto della flat tax

La divisione in base al volume d'affari previdenziale

	Geometri	Commercialisti	Ragionieri	Consulenti del lavoro	Agronomi, attuari, chimici e geologi	Biologi	Avvocati
	81.092 professionisti	62.980 professionisti	28.517 professionisti	24.104 professionisti	17.977 professionisti	10.320 professionisti	221.804* professionisti
DATI IN %	0 50 100	0 50 100	0 50 100	0 50 100	0 50 100	0 50 100	0 50 100
< 30mila euro	68,0	32,2	29,4	44,3	72,2	82,6	61,6
da 30 a 65mila euro	22,9	23,7	24,3	21,3	17,6	13,4	18,7
da 65 a 100mila euro	5,5	12,9	14,9	11,4	5,9	2,2	7,4
oltre 100mila euro	3,6	31,1	31,4	23,1	4,6	1,8	12,2

IL DETTAGLIO

Le regioni e le fasce d'età con la maggiore incidenza di professionisti con un volume d'affari tra 30 e 100mila euro. *Dati in %*

- Regione con più interessati
- Fascia d'età con più interessati
- Regione con meno interessati
- Fascia d'età con meno interessati

	Geometri	Commercialisti	Ragionieri	Consulenti del lavoro	Agronomi, attuari, chimici e geologi	Biologi	Avvocati
Regione con più interessati	TRENTINO A.A. 46,9	SARDEGNA 45,3	BASILICATA 48,6	SARDEGNA 41,6	VALLE D'AOSTA 36,4	[illegible] 33,9	[illegible] 33,9
Fascia d'età con più interessati	VALLE D'AOSTA 41,1	[illegible] 43,5	[illegible] 46,2	LIGURIA 38,2	EMILIA ROMAGNA 34,4	VENETO 29,5	FRIULI V.G. 29,4
Regione con meno interessati	EMILIA ROMAGNA 37,6	ABRUZZO 40,6	SARDEGNA 45,5	[illegible] 37,4	LOMBARDIA 34,1	VALLE D'AOSTA 28,6	VALLE D'AOSTA 28,6
Fascia d'età con meno interessati	[illegible] 36,4	UMBRIA 40,3	UMBRIA 44,0	FRIULI V.G. 37,0	[illegible] 29,9	[illegible] 8,1	[illegible] 5,9
	MOLISE 11,7	VALLE D'AOSTA 33,6	TRENTINO A.A. 33,6	VENETO 29,7	[illegible] 14,2	[illegible] 5,9	MOLISE 5,2
	SICILIA 11,6	TRENTINO A.A. 31,9	CALABRIA 33,4	SARDEGNA 27,9	MOLISE 12,0	[illegible] 5,2	Uomini under 30 1,1
	CALABRIA 8,6	CALABRIA 31,8	VENETO 32,7	CALABRIA 23,9	CALABRIA 11,8	Uomini under 30 1,1	
	Donne under 30 3,4	Donne under 30 9,1	Donne under 30 11,3	Uomini under 30 0	Uomini under 30 3,6		

Nota: (*) nessuno sforzo iscritti che non hanno comunicato il volume d'affari nell'anno di riferimento. Dettaglio territoriale e per età non disponibile. Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati delle Casse di previdenza relativi al 2016 (2015 per i geometri)

IL POPOLO DELLE PARTITE IVA

L'analisi dei redditi dichiarati ai fini degli studi di settore

Ricavi o compensi medi dei professionisti che dichiarano più di 30mila euro. In euro

	Guide turistiche	Architetti	Psicologi	Geologi	Agrotecnici e periti	Agronomi	Geometri	Paramedici indipendenti	Veterinari	Revisori contabili e periti	Ingegneri	Agenti immobiliari	Amministratori di immobili e condomini	Avvocati	Designer	Periti industriali	Consulenti finanziari e amministrativi	Consulenti informatici	Consulenti del lavoro e commercialisti	Medici	Dentisti	Notai
Ricavi o compensi medi dei professionisti che dichiarano più di 30mila euro. In euro	46.132	68.945	49.601	68.849	69.114	65.879	60.975	51.426	71.601	72.171	79.376	74.483	82.982	103.867	101.554	77.771	90.471	64.792	119.856	103.419	147.423	161.468
Professionisti con ricavi fino a 30mila euro (in % sul totale)	27	38	38	39	40	40	43	44	46	52	53	55	56	56	58	58	58	59	72	77	88	97
	73	62	62	61	60	60	57	56	54	48	47	45	44	44	42	42	42	41	28	23	12	3

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati Dipartimento Finanze - Studi di settore

QUASI UNO SU DUE POTRÀ VALUTARE LA CONVENIENZA

Su un campione di quasi 500mila professionisti ordinistici il 54% si è collocato nel 2016 al di sotto dei 30mila euro (requisito attuale): per molti degli altri potrebbe aprirsi la chance dell'aliquota al 15% o al 20%

LE DONNE RESTANO ANCORA INDIETRO

La nuova flat tax fino a 100mila euro interessa molto meno le professioniste donna. Queste infatti scontano ancora un gap di reddito che le porta a collocarsi nelle fasce basse, non coinvolte dall'innalzamento delle soglie

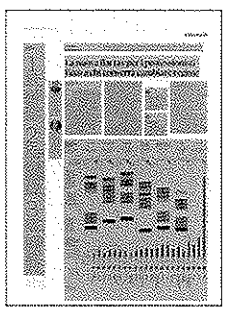

Peso:1-26%,3-80%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:13
Foglio:1/2

Norme & Tributi

Cessione indiretta di singoli beni: la scissione dribbla l'abuso

Pagina a cura di
Dario Deotto
Stefano Zanardi

La sequenza negoziale costituita da scissione societaria con successiva cessione delle partecipazioni della società beneficiaria (o della scissa) è oggi "affrancata" da minacce di elusività. Tuttavia, qualche dubbio sorge ancora quando la sequenza ha per oggetto singoli beni, quindi non compendi aziendali (si veda Il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso).

A parte la "resistenza" di qualche ufficio periferico (e di qualche giudice tributario), dopo i pronunciamenti di prassi del biennio 2016/17, risulta oramai pacifico che prima di verificare se si è in presenza di abuso del diritto, occorre riscontrare se il vantaggio conseguito sia legittimo o meno. In pratica, il concetto di «operazioni prive di sostanza economica» deve necessariamente associarsi con quello del conseguimento di un «vantaggio fiscale indebito», cioè non voluto dall'ordinamento fiscale. Così, la prima indagine che l'interprete deve svolgere è se il vantaggio conseguito risulta legittimo oppure indebito. Si tratta, indirettamente, del riconoscimento del principio del legittimo risparmio d'imposta, in base al quale il contribuente può esercitare la propria libertà di iniziativa economica scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. In pratica, oggi l'ordinamento riconosce (finalmente) la liceità fiscale anche di quelle operazioni compiute essenzialmente per finalità fiscali, al fine di cogliere un vantaggio previsto dall'ordinamento, senza la necessità che le stesse operazioni siano giustificate da valide ragioni economiche (in termini fiscalmente più aggiornati: dalla «sostanza economica») proprio perché l'unica finalità delle stesse può anche risultare quella del conseguimento di un vantaggio fiscale legittimo. Così, nella risoluzione 97/E/2017 è stato riconosciuto che l'azienda può circolare indifferentemente attraverso una cessione diretta o una cessione indiretta (cioè tramite cessione delle partecipazioni della società che risulti titolare della medesima azienda); entrambe le soluzioni sono poste sullo stesso piano dal sistema e hanno quindi "pari dignità fiscale". In quest'ottica la scissione societaria, che risulti "prodromica" alla successiva cessione in via indiretta dell'azienda attraverso il trasferimento delle partecipazioni, consente semplicemente al contribuente di accedere a una delle alternative che l'ordinamento gli mette a disposizione.

Si è dell'opinione – nonostante alcune perplessità adombrate dalla risoluzione 97/E – che il medesimo principio debba valere nell'ipotesi di scissione societaria che abbia per oggetto singoli beni (partecipazioni societarie, immobili, marchi) a cui segue il successivo trasferimento delle partecipazioni della società destinataria di tali singoli beni. Infatti, anche per quest'ultimi il sistema accorda la possibilità di trasferirli sia direttamente che indirettamente. Si supponga che una società possieda esclusivamente un unico bene, ad esempio un immobile. In tal caso, la scelta di vendere direttamente il bene oppure le partecipazioni della società – posti i differenti effetti sul piano giuridico delle due opzioni – è certamente legittima. Peraltro, va considerato che il trasferimento delle partecipazioni della beneficiaria destinataria dei singoli beni, ove manchi un'effettiva attività commerciale, non sarebbe "assistito" dai requisiti Pex, così da non risultare, in linea di massima, più "mite", sotto il profilo dell'imposizione, rispetto al trasferimento diretto del bene. Ulteriormente, va considerato che per i soci persone fisiche il trasferimento delle par-

Peso:26%

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

tecipazioni della beneficiaria sarebbe (ora) soggetto ad imposta sostitutiva del 26%, e questo a prescindere che il patrimonio della società della quale si trasferiscono le partecipazioni sia composto da un unico bene o meno.

ELUSIONE

Oltre che intere aziende lo schema può riguardare un immobile o un marchio

L'operazione su singoli asset ha la stessa «filosofia» (e non beneficia della Pex)

I PUNTI CHIAVE

1

IL RISPARMIO D'IMPOSTA
Il comma 4 dell'articolo 10-bis della legge 212/2000 stabilisce il principio secondo cui il contribuente può perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. In pratica, al di là della sostanza economica o meno o delle ragioni extra fiscali, può scegliere una condotta semplicemente perché la stessa determina un vantaggio fiscale lecito.

2

LA SCISSIONE
Nella risoluzione 97/E/2017 è stata ammessa la liceità della scissione societaria "prodromica" alla successiva cessione indiretta dell'azienda attraverso il trasferimento delle partecipazioni. Lo stesso principio deve valere per la scissione societaria che abbia per oggetto singoli beni (la neutralità della scissione non è subordinata alla presenza di un compendio aziendale) a cui segue il successivo trasferimento delle partecipazioni della società destinataria di tali singoli beni.

3

LE AZIONI PROPRIE
L'acquisto di azioni proprie da parte della società, precedentemente affrancate dall'azionista, viene in molti casi ritenuta operazione elusiva. L'operazione viene "riqualificata" come distribuzione di dividendi o come recesso del socio, situazioni per cui non vale la norma sull'affrancamento delle partecipazioni. L'abuso del diritto, però, non consente all'ufficio di sostituire una forma giuridica legittima con un'altra altrettanto legittima, ma più onerosa.

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:14
Foglio:1/2

Norme & Tributi Fisco

Ocse, no ai tassi medi nei prestiti di gruppo

Pagina a cura di
Massimo Bellini
Livio Zallo

Transazioni finanziarie sotto la lente dell'Ocse. L'organizzazione ha pubblicato il 3 luglio un documento che analizza gli aspetti di *transfer pricing* di operazioni *intercompany* quali finanziamenti, *cash pooling*, garanzie, *hedging* e assicurazioni, e rispetto al quale il termine per l'invio dei commenti è scaduto venerdì scorso, 7 settembre. Il testo, intitolato *Financial transactions*, è rilevante, in quanto è la prima volta che l'Ocse affronta in maniera approfondita questi temi. Anche in Italia mancano posizioni aggiornate: le uniche indicazioni dettagliate risalgono alla circolare 32/1980.

Il report, che non rappresenta ancora il consenso dei paesi Ocse, è attualmente in bozza. Una volta finalizzato, rappresenterà per le imprese italiane un punto di riferimento per la valorizzazione delle transazioni intragruppo. I documenti Ocse sono infatti la principale fonte interpretativa per quanto non disposto dalla normativa e dai documenti di prassi interni. Il paper, però, attualmente non tiene conto delle differenze tra le realtà industriali, cui pare meglio applicabile, e i gruppi assicurativi e bancari. Il report conferma che i principi delle linee guida sui prezzi di trasferimento del 2017, come modificati a seguito del progetto Beps, sono applicabili anche alle operazioni finanziarie, tenendo conto delle loro specificità.

I debiti tra consociate

Tra i vari temi di interesse vi è la valutazione della "congruità" del livello di indebitamento *intercompany*. Infatti, mentre gli operatori indipendenti definiscono il rapporto tra capitale e debiti sulla base di considerazioni commerciali, le società che fanno parte di gruppi possono definire il livello di indebitamento anche sulla base di altri fattori, tra cui la convenienza fiscale. L'analisi sui prezzi di trasferimento non si deve quindi limitare all'individuazione di un tasso *arm's length* (cioè analogo a quello praticato tra soggetti non collegati), ma deve anche considerare se gli importi concessi come finanziamento abbiano natura diversa (ad esempio capitale).

Uno degli step fondamentali dell'analisi dei prestiti è la valutazione del merito creditizio del debitore. Il *credit rating* deve tenere in considerazione il supporto implicito fornito dal gruppo, considerando numerosi fattori tra cui: importanza strategica del debitore, aspetti reputazionali, utilizzo del nome del gruppo e così via. Nei casi in cui emerga che in caso di difficoltà la consociata riceverebbe un supporto, il suo *credit rating* potrebbe essere strettamente collegato a quello di gruppo. Questo supporto implicito non richiede (a differenza di una garanzia esplicita) alcun compenso.

I rapporti finanziari

Anche l'analisi delle transazioni finanziarie deve partire dall'identificazione dei fattori di comparabilità, come previsto dalle linee guida. In particolare la comparabilità dei mercati dipende da vari aspetti tra cui valuta, regolamentazioni locali, tempistica della transazione, settore in cui opera il debitore e così via: eventuali differenze in queste caratteristiche tra la transazione in analisi e quelle utilizzate come *benchmark* non devono avere un effetto significativo, a meno che non sia possibile effettuare aggiustamenti. Tale previsione, seppur ampia, sembrerebbe essere più flessibile rispetto al riferimento al mercato del mutuante nella circolare 32/1980.

Il tasso «corretto»

Per determinare il tasso *arm's length* dei finanziamenti l'ampia disponibilità di informazioni pubbliche nei mercati finanziari rende l'applicazione del metodo del confronto di prezzo (Cup) più facile rispetto a molti altri casi. La ricerca di transazioni comparabili deve individuare operazioni con le stesse caratteristiche (importo, durata, valuta, garanzie eccetera) in corrispondenza dello stesso *credit rating*. Pur essendo necessario valutare la presenza di possibili Cup interni, difficilmente il tasso medio di indebitamento del gruppo con finanziatori terzi può costituire un valido comparabile per i tassi applicati a singole transazioni *intercompany*.

Un metodo alternativo per determinare il tasso può essere basato sui costi sostenuti dal prestatore per la concessione del finanziamento più un premio per il rischio e un margine di profitto.

Attestati di banche terze che si dichiarano disposte a concedere finanziamenti a predefinite condizioni, invece, non possono essere usati come comparabili: non rappresentano transazioni effettive.

FISCO INTERNAZIONALE

Il documento in discussione sulle transazioni finanziarie fissa i criteri di transfer price

La ricerca di comparabili deve trovare operazioni con le stesse caratteristiche

PAROLA CHIAVE

Transazioni finanziarie

Sotto questa dicitura, l'Ocse considera finanziamenti, cash pool, operazioni di copertura, garanzie e assicurazioni. Il report chiarisce l'applicazione dei principi delle linee guida Ocse del 2017, come modificati a seguito del progetto Beps, alle operazioni finanziarie. È in bozza e l'obiettivo è finalizzarlo entro i primi mesi del 2019.

Peso:30%

181-115-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

GLI ESEMPI

	LA TRANSAZIONE FINANZIARIA	IL TRATTAMENTO SECONDO L'OCSE
il prestito che non sarà restituito	La società Beta necessita di un finanziamento per il proprio business. Riceve un prestito della durata di 10 anni da Gamma, società appartenente allo stesso gruppo. Sulla base del business plan a 10 anni di Beta emerge che la società non sarà in grado di rimborsare il debito	**Una parte indipendente non sarebbe disponibile a concedere il finanziamento a Beta. Perciò, la parte eccedente a quanto sarebbe pattuito tra parti terze non è considerata prestito ai fini della determinazione del tasso di interesse *arm's length* dovuto da Beta**
Cash pool leader che offre il servizio	Quattro società partecipano a un *cash pool* di gruppo. Una quinta società consociata, Teta, è il *cash pool leader*: gestisce un conto, garantito dalla capogruppo, con una banca indipendente su cui viene versata/prelevata la liquidità ai fine di raggiungere un target predefinito	**Teta non sostiene alcun rischio di credito, che è sostenuto dai partecipanti al cash pool, ma svolge una mera funzione di coordinamento. Di conseguenza la remunerazione dovrebbe essere costituita solo da una commissione per il servizio fornito**
Cash pool leader che sopporta il rischio	La società Delta gestisce la liquidità del gruppo cui appartiene: si occupa della raccolta sia presso parti terze sia presso società del gruppo e concede prestiti a società consociate. È inoltre cash pool leader per il gruppo e gestisce i relativi surplus e posizioni debitorie	**Delta sostiene i rischi di credito, di liquidità e di cambio e decide se e come coprirli. Ha la capacità finanziaria per sostenere i rischi ed è in grado di controllarli. Il suo compenso può essere una parte o tutto lo spread tra tassi creditori e debitori**
Il costo corretto della garanzia	La capogruppo ha un *credit rating* AAA. La consociata Eta ha un rating individuale BBB e necessita di un finanziamento da una banca. La garanzia implicita connessa all'appartenenza al gruppo aumenta ad A il rating di Eta. La holding conferisce una garanzia esplicita a Eta	**Con la garanzia esplicita Eta ottiene il rating della holding (AAA). Prestatori indipendenti applicano un tasso dell'8% per rating A e del 6% per AAA. Perciò, per Eta una *fee* del 3% alla holding non è *arm's length*: il costo (9%) è superiore al tasso non garantito (8%)**

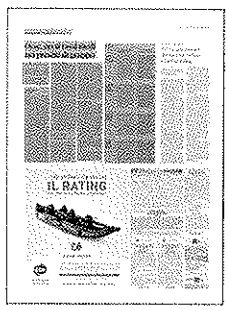

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
181-115-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/2

Lo sport dilettantistico pesa l'ingresso nel Registro unico

Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

Anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono diventare enti del Terzo settore (Ets). La circolare 18/E del 1° agosto elimina ogni dubbio al riguardo e di fatto non c'è incompatibilità tra il nuovo Registro unico del Terzo settore (ancora da istituire in base al Dlgs 117/2017) e quello del Coni, per cui l'eventuale iscrizione nel primo non dovrebbe comportare la cancellazione dal secondo. Le Asd potranno quindi decidere se accedere al Terzo settore o rimanere fuori. Con conseguenze ovviamente diverse.

Fuori dal Registro unico

Tra le agevolazioni fiscali oggi in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche spiccano la determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'Iva (in base alla legge 398/1991) e la decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici (articolo 148, comma 3, del Tuir).

Ai fini Ires, le Asd con proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 400mila euro possono optare per la forfettizzazione del reddito imponibile, applicando all'ammontare di questi proventi il coefficiente di redditività del 3%, cui si sommano eventuali plusvalenze.

Inoltre, sono considerate non commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, a fronte di corrispettivi specifici, a favore degli associati (articolo 148, comma 3 del Tuir).

Quanto all'Iva, il meccanismo forfettario riguarda la detrazione: le Asd che optano per il regime agevolato della legge 398/1991 hanno una detrazione al 50% per i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Le Asd che resteranno fuori dal Registro unico del Terzo settore conserveranno integralmente questo regime fiscale, che viene invece disapplicato per tutti gli Ets, in base al Codice del terzo settore (Cts, il Dlgs 117/2017).

Dentro il Registro unico

Se sceglieranno di diventare enti del terzo settore, iscrivendosi al futuro Registro unico, le associazioni sportive dilettantisctiche avranno un trattamento fiscale differente in base alla sezione del Registro nella quale andranno a collocarsi. Le possibilità concrete sono due:

- diventare associazione di promozione sociale (Aps), sussistendone i requisiti;
- iscriversi al Registro unico degli Ets come «altro ente del Terzo settore».

Sicuramente è più conveniente la prima opzione, che consente alle Asd di mantenere un regime fiscale simile a quello di partenza. Le Aps, infatti, godono di una determinazione forfettaria del reddito Ires più favorevole degli altri Ets e di forti semplificazioni ai fini Iva (articolo 86 del Codice del terzo settore), oltre che di una decommercializzazione analoga a quella dell'articolo 148, comma 3, del Tuir (si veda l'articolo in basso).

Ricade in una situazione diversa, invece, la Asd che si qualifica come altro ente del Terzo settore.

Ai fini Ires si perde l'agevolazione dell'articolo 148, comma 3, del Tuir e il regime forfettario della legge 398/1991 viene sostituito da quello dell'articolo 80 del Codice del terzo settore, che prevede sempre una tassazione forfettaria, ma con percentuali più elevate e solo per gli enti fiscalmente non commerciali. In luogo del 3%, sono previsti coefficienti di redditività a scaglioni tra il 5% e il 17%, a seconda dell'ammontare di ricavi e del tipo di attività. Ai ricavi così determinati vanno sommate non solo le plusvalenze, ma anche sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. Questo regime potrebbe eventualmente risultare vantaggioso solo per le Asd escluse dal forfettario della legge 398/1991 (oltre il plafond dei 400mila euro), che come Ets potrebbero applicare il coefficiente del 17% (14% per attività diverse da prestazioni di servizi). Ai fini Iva, una Asd che si iscrive come «altro Ets» perde poi la detrazione forfettaria della legge 398/1991.

Resta da chiarire se le Asd che accedono al Terzo settore potranno continuare ad applicare il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi, indennità, premi e rimborsi inquadrabili come redditi diversi in base all'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir, per i quali è prevista la non imponibilità nel limite di 10mila euro. Il Codice del Terzo settore non sembra porre limitazioni in questo senso, ferma restando la necessità di rispettare i parametri relativi al trattamento economico dei lavoratori del Terzo settore (articoli 8 e 16 del Cts). Un chiarimento ufficiale sul coordinamento tra le due discipline potrebbe agevolare le Asd orientate verso l'ingresso nel Terzo settore, considerato che questo regime di favore interessa un gran numero di atleti e collaboratori del mondo dello sport dilettantistico.

NON PROFIT

Da valutare per le associazioni la convenienza di qualificarsi enti del Terzo settore

Chi resta fuori mantiene il regime fiscale forfettario della legge 398/1991

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
181-115-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

I CASI RISOLTI

L'ASSOCIAZIONE CHE RESTA FUORI DAL TERZO SETTORE

Una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni non intende iscriversi al Registro unico del Terzo settore. La Asd ha ricavi annui da attività commerciali per 250 mila euro e svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. Qual è il regime fiscale applicabile?

L'associazione continuerà ad applicare l'attuale regime previsto dalla legge 398/1991. Non superando il plafond di 400 mila euro di proventi derivanti da attività commerciali, la Asd potrà optare per il regime forfettario di determinazione dei redditi e dell'Iva. Ai fini Ires, il reddito imponibile è determinato applicando ai proventi in questione il coefficiente del 3% e si aggiungono all'importo le plusvalenze patrimoniali.
Ai fini Iva, è riconosciuta una detrazione forfettaria del 50 per cento. Si applica la decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3 del Tuir per le attività svolte verso corrispettivi specifici.

IL PASSAGGIO AD APS CON IL NUOVO REGIME

Una Asd che svolge attività di promozione sportiva dilettantistica per allontanare i giovani dalla criminalità organizzata vuole entrare nel Terzo settore come associazione di promozione sociale. Ha più di 100 associati, ricavi da attività commerciali inferiori a 130mila euro e svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. Qual è il regime fiscale applicabile?

La Asd rimarrà iscritta al registro del Coni e si iscriverà al Registro unico del Terzo settore come associazione di promozione sociale. Ai fini Ires, potrà optare per il regime forfettario, applicando ai ricavi da attività commerciali il coefficiente del 3%, senza sommare al reddito eventuali plusvalenze (articolo 86 del Codice del terzo settore). Con questa opzione, l'ente è esonerato dal versamento dell'Iva e dagli adempimenti connessi, e anche dalla tenuta delle scritture contabili. Rimane la decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici (articolo 85 del Codice del terzo settore).

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COME «ALTRO ENTE»

Una associazione sportiva dilettantistica che non ha i requisiti per diventare Aps vuole entrare ugualmente nel Terzo settore. Ha ricavi da attività commerciali consistenti in prestazioni di servizi superiori a 400mila euro, svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici e riceve forti erogazioni liberali da parte di terzi. Qual è il regime fiscale applicabile?

L'associazione potrà iscriversi come «altro ente del Terzo settore». Manterrà le agevolazioni della legge 398/1991 fino alla completa attuazione della riforma del Terzo settore. Poi, ai fini Ires applicherà il regime forfettario previsto dall'articolo 80 del Codice del terzo settore (coefficiente di redditività del 17%). Al reddito così determinato si sommano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. L'Iva segue il regime ordinario di tassazione. Non potrà più fruire della decommercializzazione dell'articolo 148, comma 3 del Tuir. Per le erogazioni liberali, si applicherà il regime di detrazioni/deduzioni dell'articolo 83 del Cts.

L'ASD CHE RESTA FUORI E RICEVE DONAZIONI

Una associazione sportiva dilettantistica non intende iscriversi nel registro unico del Terzo settore. Svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, ha ricavi annui da attività commerciali superiori a 400mila euro e riceve erogazioni liberali da parte di terzi. Qual è il regime fiscale applicabile?

Rimanendo al di fuori del Terzo settore, l'associazione potrà continuare a fruire della decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3 del Tuir per le attività svolte verso corrispettivi specifici. Superando il plafond di 400mila euro, non potrà optare per il regime forfettario della legge 398/1991 e le attività commerciali saranno tassate in base alle regole del Tuir. I soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione non potranno accedere ai benefici previsti dal Codice del terzo settore ma continueranno a beneficiare del regime di detrazione previsto per i soli soggetti Irpef dall'articolo 15, comma 1 lettera i-ter) del Tuir.

Peso:36%

181-125-080

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

TRA LE SEZIONI DEL REGISTRO UNICO

Promozione sociale con più vantaggi

La forma giuridica di approdo nel Terzo settore più conveniente per le associazioni sportive dilettantistiche è l'associazione di promozione sociale (Aps). Iscriversi in questa sezione del Registro unico nazionale consentirà alle associazioni sportive dilettantistiche di adottare un regime fiscale in parte analogo a quello a esse riservato, beneficiando degli ulteriori vantaggi introdotti dalla riforma per gli enti del Terzo settore.

Ai fini Ires, con la completa attuazione della riforma (cioè dopo l'autorizzazione da parte della Commissione europea dei nuovi regimi fiscali di favore e dopo l'entrata in funzione del Registro unico), le associazioni di promozione sociale potranno optare per un regime forfettario di determinazione del reddito più favorevole rispetto a quello degli altri enti del Terzo settore (articolo 86 del Codice del terzo settore). Come per le associazioni sportive dilettantistiche, il coefficiente di redditività per i ricavi derivanti dalle attività commerciali è pari al 3%, ma al reddito determinato forfettariamente non si aggiungono né le plusvalenze (che incrementano il reddito delle Asd in base alla legge 398/1991), né le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari (che si sommano ai redditi forfettari degli altri Ets). Tuttavia, possono esercitare l'opzione solo le Aps con ricavi annui inferiori a 130mila euro, per cui, considerato il maggiore plafond previsto dalla legge 398/1991 (400mila euro), l'iscrizione al Registro unico del Terzo settore potrebbe risultare vantaggiosa per le associazioni di dimensioni più piccole, che in questo modo, a parità di coefficiente, beneficerebbero dell'esclusione dal reddito imponibile delle plusvalenze.

Resta invariato il trattamento delle attività rese verso corrispettivi specifici a favore degli associati in attuazione degli scopi istituzionali: l'articolo 85 del Codice del terzo settore replica per le Aps un regime analogo a quello dell'articolo 148, comma 3, del Tuir, per cui adottando questa qualifica le Asd continueranno a beneficiare della decommercializzazione di queste attività, a differenza degli altri Ets.

Diverso, ma sempre agevolato, sarà il regime Iva delle associazioni sportive dilettantistiche che diventeranno Aps. Anziché la detrazione forfettaria al 50% (prevista per i proventi delle attività commerciali delle Asd che rientrano nel citato plafond di ricavi di 400mila euro), è previsto l'esonero dal versamento dell'Iva, dagli adempimenti connessi e anche dalla tenuta delle scritture contabili (salvo l'obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti). In altre parole, così come per i contribuenti minori (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014) questi soggetti non detrarranno l'Iva, che si trasformerà in un costo deducibile. Questa agevolazione va di pari passo con l'opzione per la tassazione forfettaria Ires prevista dall'articolo 86 del Codice del terzo settore, per cui anche in questo caso sono avvantaggiate le associazioni sportive dilettantistiche con entrate minori (ricavi da attività commerciali inferiori a 130mila euro).

Il quadro delineato è solo la punta dell'iceberg: sono tanti, infatti, gli aspetti che possono far propendere per l'ingresso nel Terzo settore a seconda del caso concreto. Si pensi ad una Asd che riceve forti erogazioni liberali, che potrebbe preferire il regime di detrazioni/deduzioni previsto dall'articolo 83 del Codice del terzo settore o a un ente che intende patrimonializzarsi dal punto di vista immobiliare, per cui sarebbe conveniente l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 82 del Codice).

—M.Manf.
—Ga.S.

Il nuovo regime delle Aps è favorevole per le sportive con ricavi sotto 130mila euro

Peso:13%

181-115-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento ad uso esclusivo del cliente

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Iva, via al rimborso del credito escluso dal bilancio finale

Luca Benigni
Gianni Rota

Il Fisco non può negare il rimborso Iva, anche se l'importo non è stato esposto nel bilancio finale di liquidazione. Così la Ctr Lombardia, sentenza 2987/24/18 (presidente Ceccherini, relatore Franconiero).

Una Srl in liquidazione cessa l'attività d'impresa, presenta la dichiarazione dell'anno 2014 e richiede a rimborso un credito Iva di 18mila euro. L'amministrazione, tuttavia, rigetta l'istanza, perché l'importo non risulta indicato nel bilancio finale di liquidazione e per «mancanza del soggetto legittimato a ricevere il rimborso»

La società ricorre, sulla base di tre motivi:

- il credito Iva è stato stralciato dal bilancio finale di liquidazione per perfezionare la procedura di cancellazione dal Registro imprese;
- non c'è alcuna ragione ostativa per il soggetto legittimato a riceverlo, perché il bilancio finale di liquidazione è stato presentato dal liquidatore;
- il credito Iva non è stato contestata dall'amministrazione.

Il Fisco, tuttavia, resiste, sostenendo in primis che – ai fini del rimborso – è necessario che esso risulti sempre dal bilancio finale di liquidazione, quando il contribuente ha cessato l'attività. In secondo luogo, sostiene ancora il Fisco, il credito – nello specifico – è formato per circa 2mila euro dal riporto dell'eccedenza dell'anno d'imposta 2013, mentre i restanti 16mila euro riguardano una nota di credito emessa nei confronti di una cliente poi fallita, per la quale la contribuente non è stata ammessa al passivo, non avendo provato l'esecuzione delle prestazioni sottostanti.

La Ctp dà ragione al contribuente e anche il giudice di secondo grado conferma la decisione, rigettando entrambe le obiezioni sollevate dall'amministrazione finanziaria.

Innanzitutto, la versione originaria del bilancio finale di liquidazione esponeva il credito Iva chiesto a rimborso, ma questa voce è stata poi espunta su richiesta del Registro imprese per consentire di concludere utilmente la fase di liquidazione e procedere così all'annotazione della cancellazione.

La società contribuente non può dunque essere privata del diritto al rimborso dell'Iva in quanto, pur avendo stralciato il credito su indicazione del Registro imprese, ne aveva dato atto nel piano di riparto allegato al verbale dell'assemblea dei soci del 4 dicembre 2014.

Quanto alla fondatezza del credito chiesto a rimborso, la Ctr rileva che – dalla documentazione esaminata – risulta dimostrata l'eccedenza dell'Iva a credito. Né può essere considerato determinante il fatto che la curatela non abbia ammesso la società al passivo della procedura fallimentare riguardante la cliente della contribuente: nonostante tale esclusione, infatti, secondo i giudici non ci sarebbero prove che l'impianto contabile riferito al rapporto contrattuale tra le due società sia stato appositamente predisposto per creare crediti fittizi tributari.

In particolare, il contribuente aveva prodotto le fatture emesse nei confronti della cliente poi fallita, il contratto di appalto stipulato, il prospetto di riconciliazione delle fatture con la nota di credito emessa, i registri Iva acquisti e vendite degli anni dal 2012 al 2014 e le relative fatture.

SOCIETÀ CESSATE

La mancata indicazione in fase di «chiusura» può essere superata

Peso:12%

181-115-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1,17
Foglio:1/2

DECRETO ESTIVO

Lavoro a termine, il contratto esige motivi specifici

I contratti a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi dovranno contenere la causale. In base al decreto estivo, la causale va indicata, inoltre, in qualsiasi caso di rinnovo del contratto. Le proroghe seguiranno lo stesso iter solo se si supera la durata di 12 mesi. L'assenza della causale comporta la trasformazione del contratto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Colombo *a pag. 17*

Lavoro Norme & Tributi

Il contratto a termine è a rischio senza motivazioni specifiche

Pagina a cura di
Daniele Colombo

I contratti a termine di durata inziale superiore a 12 mesi dovranno contenere la causale, da indicare, inoltre, in qualsiasi caso di rinnovo del contratto. Le proroghe seguiranno lo stesso iter solo nel caso in cui si superi la durata di 12 mesi. L'assenza della causale comporta la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono le principali novità sui contratti a tempo determinato introdotte dal Dl 87/2018, convertito dalla legge 96/2018 e in vigore dal 14 luglio. La nuova normativa si applica ai contratti conclusi a partire da questa data, e, per le proroghe e i rinnovi relativi ai contratti pregressi, a partire dal 1° novembre 2018. Il decreto riguarda sia il contratto a termine sia la somministrazione a tempo determinato, alla quale si applicano le norme sul contratto a termine.

Causali più stringenti

Che cosa si intende per causale alla luce della nuova normativa?

L'articolo 19, comma 1 del Dlgs 81/2015 (come modificato dal decreto estivo 87/2018) indica una serie di causali specifiche, che si differenziano dal cosiddetto "causalone" previsto dal Dlgs 368/2001 («ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo») e poi abrogato nel 2014. Le causali ammesse dalla nuova normativa, alle quali il datore di lavoro deve attenersi per mettersi al riparo dalla conversione del contratto in rapporto subordinato a tempo indeterminato, sono le seguenti:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Un esempio di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria, potrebbe essere l'introduzione da parte di un'azienda, in via sperimentale per un certo numero di mesi, di una linea di produzione diversa dai prodotti normalmente venduti. Si deve trattare di una produzione nuova, non provata o sperimentata in precedenza.

Un esempio di esigenza legata a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria può essere quello di un'azienda che deve vendere in un dato periodo di tempo tutto lo stock di merce a magazzino per poi ristrutturare il capannone (o i locali) dove sono depositati i materiali.

Gli errori da evitare

La causale non deve riproporre il testo della motivazione descritta nella normativa (ad esempio con la formula «esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività» o «esigenza temporanea di sostituzione di lavoratori»).

La mancata specificazione del contenuto della causale implica la genericità della stessa (e quindi la sua inesistenza) con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio della conversione.

Allo stesso modo, si dovrà prestare attenzione alla redazione di causali che, per la loro formulazione, abbraccino le diverse fattispecie previste dalla legge (ad esempio allorché nella causale si fa riferimento per errore a circostanze che rientrano nell'attività ordinaria, anziché in quella straordinaria o viceversa). Questa

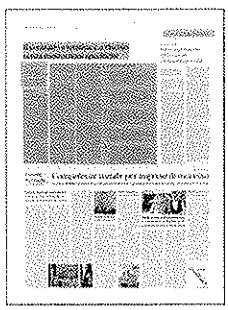

Peso:1-2%,17-30%

181-115-080
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
Telpress Servizi di Media Monitoring

confusione, infatti, potrebbe costare cara, tenuto conto che la motivazione, proprio in quanto contraddittoria, rischia di essere inesistente.

Se l'apposizione della causale non è richiesta dalla legge, l'adempimento non dovrà essere messo in atto (è il caso, ad esempio, dei contratti di durata inferiore ai dodici mesi o di proroga entro 12 mesi, delle attività stagionali o dei contratti a termine con dirigenti). L'inserimento della causale, infatti, anche se non richiesto dalla normativa, espone il datore di lavoro al rischio di un suo sindacato formale e sostanziale.

La descrizione formalmente corretta della causale, poi, non sarà sufficiente. Il datore di lavoro, in caso di impugnazione della causale, dovrà provare in giudizio che ha avuto una esigenza concreta e non simulata (ad esempio dimostrando che la stipula del contratto a termine è stata necessaria per esigenze temporanee, non prevedibili e rilevanti, tanto da non potervi far fronte con le forze "ordinarie" dell'azienda).

In caso di causale sostitutiva dovrà essere specificato il nominativo della persona sostituita, oltre al termine di scadenza del contratto. Dopo la modifica dell'articolo 19, comma 4 del Dlgs 81/2015, non si può più far coincidere la cessazione del contratto con il rientro della persona sostituita. È stata abrogata la possibilità che il termine possa risultare dall'atto scritto, anche indirettamente.

La causale, infine, non può trovare una valida giustificazione nell'intensificazione dell'attività per vacanze natalizie, pasquali o per il periodo dei "saldi" stagionali. Trattandosi infatti di esigenze programmabili dall'azienda, viene meno uno dei presupposti della causale.

DECRETO ESTIVO

Tre ipotesi precise hanno preso il posto del vecchio «causalone»

Sì a esigenze straordinarie, sostitutive o legate a picchi significativi di attività

LE INDICAZIONI PER NON SBAGLIARE

1 STOP ALLA CAUSALE GENERICA
Il datore deve indicare in modo puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze la prestazione a tempo determinato, così da rendere evidente il legame tra la sua durata temporanea e le esigenze che è chiamata a realizzare.
Cassazione, sentenza 1522 del 27 gennaio 2016

2 LE RAGIONI DEVONO ESSERE NON MODIFICABILI
Le specifiche ragioni di carattere tecnico organizzativo, produttivo o sostitutivo devono soddisfare un onere di indicazione sufficientemente dettagliata, con lo scopo di assicurare trasparenza, veridicità e immodificabilità delle ragioni di apposizione del termine.
Cassazione, 23864 del 23 novembre 2016

3 CORRISPONDENZA TRA CAUSALE E MANSIONI
La legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta. Il giudice deve verificare se c'è rispondenza tra le causali indicate nel contratto di somministrazione e l'assegnazione del lavoratore a mansioni corrispondenti.
Cassazione, sentenza 5372 del 7 marzo 2016

4 IL DATORE DEVE DIMOSTRARE LA CAUSALE
Anche quando l'obbligo di forma sulla redazione delle causali è stato rispettato, in caso di contestazione il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza delle ragioni temporanee di assunzione indicate nel contratto.
Cassazione, sentenza 208 del 15 gennaio 2015

5 ANCHE LA SOSTITUZIONE VA CIRCOSCRITTA
Quando la sostituzione di lavoratori non riguarda una sola persona ma una funzione produttiva, l'apposizione del termine è legittima se sono indicati anche l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, che consentano di determinare il numero delle persone da sostituire.
Cassazione, sentenza 4898 del 27 febbraio 2017

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:17
Foglio:1/1

LA GIURISPRUDENZA

Serve rispondenza tra la causale e le mansioni svolte

L'obbligo di giustificare l'apposizione del termine a un contratto di lavoro reintrodotto dal Dl 87/2018 non è una novità nel nostro ordinamento: era già stato previsto dalla legge 230 del 1962 e dal Dlgs 368/2001.

Il tema della validità o meno della causale è stato al centro di una rilevante mole di contenzioso davanti ai giudici del lavoro. Ma quali sono i principali orientamenti espressi dalla giurisprudenza sulle causali?

Alcune indicazioni potrebbero tornare utili anche alla luce del Dl 87/2018, sebbene la disciplina delle causali sia ora più restrittiva.

L'esplicitazione della causale deve essere caratterizzata da una sufficiente specificità, idonea a far comprendere al lavoratore le ragioni della propria assunzione a termine e a consentirgli - eventualmente anche in ambito giudiziale - di poter verificare la piena aderenza dell'attività svolta alle ragioni indicate nel contratto (si veda per tutte la sentenza del Tribunale di Milano 5897 del 10 dicembre 2011; per la somministrazione si veda anche la pronuncia della Cassazione, sezione lavoro, 5372 del 7 marzo 2018).

Quanto al dato formale, la Cassazione, in più occasioni, ha affermato che il legislatore, chiedendo al datore di indicare le ragioni di carattere tecnico organizzativo, produttivo o sostitutivo del termine apposto al contratto, ha inteso stabilire un onere di indicazione sufficientemente dettagliato della causale, con lo scopo di assicurare trasparenza, veridicità e immodificabilità delle ragioni di apposizione del termine (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23864 del 23 novembre 2016).

Quanto alle esigenze sostitutive di un altro lavoratore, era sorto il dubbio in giurisprudenza sulla necessità o meno di indicare il nominativo della persona sostituita. Nella aziende complesse, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni – è integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (come l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro), che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del presupposto di legittimità (tra le tante, sentenze della Corte costituzionale 214 del 2009 e 107 del 2013; Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4898 del 27 febbraio 2017).

Esiste infine un orientamento giurisprudenziale (anche se non maggioritario) che obbliga il datore di lavoro a rispettare il dato formale e sostanziale della causale anche quando viene indicata una motivazione di ricorso al contratto a tempo determinato, nei casi in cui ciò non sia previsto dalla legge. Secondo parte della giurisprudenza, in questi casi, il contratto a-causale si trasforma in "causale" con obbligo di rispettarne i principi formali sia sulla descrizione dell'esigenza, sia sulla concreta prova della sussistenza delle ragioni di ricorso al contratto a termine (Tribunale di Milano sentenza 3211/2013 e, contra, Tribunale di Milano, 817/2015).

> Devono essere chiare per il lavoratore le ragioni dell'assunzione a termine

Peso:12%

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sezione:POLITICA NAZIONALE

la Repubblica
AFFARI&FINANZA
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 400.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/5

La soglia magica e le scelte del governo quel 3% che divide gli economisti

Alla fine sembra aver prevalso la "linea Tria": la settimana scorsa, dopo mesi di proclami roboanti e sfide preoccupanti all'Europa, i due azionisti del governo Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno abbassato le armi: «Rispetteremo il 3% di rapporto deficit/Pil». La soglia più importante fra quelle imposte dal Trattato di Maastricht del 1992, confermata da tutte le riforme successiva dal Fiscal Compact al Six Pack, sarà rispettata. I mercati hanno subito dimostrato di gradire oltremodo questa promessa,alla quale però dovranno ora seguire i fatti sotto forma di impegni nero su bianco nella nota integrativa al Def di fine settembre e nella Legge di Stabilità del mese successivo. Nell'incerta attesa per questo momento decisivo, abbiamo interpellato sei autorevoli economisti, cinque italiani e uno tedesco, ponendo loro una semplice domanda: "Ma vale la pena morire per il 3%?"

Bini Smaghi, Boitani, Esposito, Gros, Minenna e **Rinaldi** alle pagine 2 e 3

[IL CASO]

Il ministro dell'Economia, **Giovanni Tria**, e i vicepresidenti del Consiglio **Matteo Salvini** e **Luigi Di Maio**

L'Italia, l'Europa e il deficit di Maastricht: quel 3 % che divide governo ed economisti

Alla fine un certo potere maieutico questo numeretto magico, "3%", ha dimostrato di averlo. Quasi d'incanto, la settimana scorsa - dopo mesi di roboanti proclami cominciati ben prima delle elezioni, al suono di "me ne frego dell'Europa" e "prima gli interessi nazionali di quelli di Bruxelles" - i due giannizzeri del governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno indossato il vestito degli agnellini. Nessuno ha più intenzione di infrangere le regole, né di giocare sull'equivoco fra "sforare" e "sfiorare": il vincolo del 3% nel rapporto deficit/Pil resta lì e l'Italia non ha intenzione di infrangerlo.

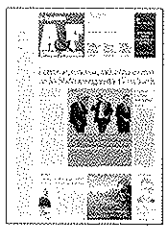

Peso:2-88%,1-19%

181-115-060

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente

telpress Servizi di Media Monitoring

Ha stravinto la "linea Tria": meglio tardi che mai, è proprio il caso di dire. Il problema, come

dimostrano i sei economisti che abbiamo interpellato (*vedere i contributi qui sotto*), è che viste le precarie condizioni dei conti pubblici italiani, non basta più neanche restare sotto il 3%. O meglio, probabilmente basta per evitare imbarazzanti scontri politici e ardue procedure d'infrazione, con tutto il corollario di condizionalità e di controlli stringenti che esse comportano al limite della perdita di sovranità, ma non è più sufficiente per mettere davvero in sicurezza i conti pubblici italiani. Solo arrivando molto più in basso - fra l'1,5 e il 2% suggeriscono i nostri interlocutori - e considerando anche le disposizioni del Six Pack del 2001 sulla componente strutturale del deficit,

si potrà riconquistare appieno la fiducia dei mercati, impostare riduzioni durature dello spread e risparmiare un bel numero di miliardi da usare per migliorare il benessere della popolazione e infine, chissà, ridurre un po' le tasse. Il momento è favorevole perché si può cogliere l'ultima fase degli interventi della Bce che riducono la spesa per interessi: dopo la "normalizzazione" saranno insostenibili debiti pubblici come quello italiano che possiamo reggere solo in presenza di quest'anomalia storica (anche se dopo il Qe una parte del debito lordo italiano, il 15% circa, resterà alla Bce che reinvestirà cedole e capitale in scadenza). Altrettanto importante, dicono i nostri

esperti, è la qualità della spesa pubblica. La tragedia di Genova dimostra la necessità di spingere sulla spesa per infrastrutture permanenti, che oltretutto sono in buona parte "detraibili" dal famigerato 3% (della cui base scientifica, per inciso, dubita perfino un economista di fede montiana come Francesco Daveri, che ha scritto sulla voce.info un articolo in cui parla di "quello stupido 3%"). È comunque controproducente spingere perché Bruxelles ci autorizzi a utilizzare per spese correnti denaro che non abbiamo e dovremmo prendere in prestito. (*eugenio occorsio*)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

| DANIEL GROS |

Un sentiero stretto la cifra hard è 130%

FONDAMENTALE L'AFFIDABILITÀ E IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI, VISTO L'AMMONTARE DEL DEBITO PUBBLICO

Il punto di partenza per qualsiasi discussione sulla politica fiscale in Italia dovrebbe essere il percorso per la riduzione del deficit concordato fra il Paese e i suoi partner europei l'anno scorso. In quest'occasione il percorso è stato concordato sulla base dello stato dell'economia italiana e dell'applicazione delle regole europee. La situazione dell'economia non è cambiata molto e così non c'è nessuna ragione di deviare dal "sentiero stretto" che programmava un deficit di circa l'1,5% del Pil. Si potrebbe naturalmente obiettare che un nuovo governo non può essere obbligato da una decisione dell'esecutivo precedente. Ma l'Unione europea non potrebbe funzionare se ogni nuovo governo fosse libero di retrocedere rispetto alle promesse fatte dall'esecutivo che l'ha preceduto. L'Unione tratta con i Paesi e si aspetta che i governi che si succedono onorino gli impegni presi dai loro predecessori. Ancora: si potrebbe argomentare che è assurdo insistere sugli impegni formali presi in osservanza di regole europee per il semplice motivo che tali regole non hanno senso. È per vero che è difficile trovare una base scientifica per il limite del 3%, ma il punto vero non è nel magico numero 3, bensì se ci sia un interesse dell'Italia a ridurre rapidamente il suo abnorme debito. Questo è un problema reale e pratico, sul quale si può solo decidere osservando la realtà. E la scomoda realtà è che il persistere su livelli del 130% e oltre del debito rende il Paese molto vulnerabile. La brusca impennata del premio di rischio sul debito italiano (e molti altri asset italiani) del mese scorso, pur temperata da alcuni ravvedimenti finali, ha dimostrato che i mercati sono scettici sull'abilità del governo italiano di tenere le finanze pubbliche sotto controllo, e perfino della certezza che il Paese voglia davvero restare nell'euro. Il vero vincolo sulla finanza pubblica italiana non è il Patto di stabilità con il suo limite del 3% ma la spiacevole realtà che i mercati pensano che il che il debito italiano sia troppo alto. Ecco il motivo per cui tenere fede alle sue promesse europee di tendere il deficit vicino all'1,5% del Pil sarebbe nel miglior interesse del Paese. Ciò consentirebbe una considerevole riduzione del debito e manderebbe un forte segnale ai mercati. Un deficit superiore al 3% manderebbe un segnale altrettanto forte ma nella direzione opposta e indicherebbe la volontà del governo di lottare contro l'Europa. Ma il deficit è solo un aspetto della politica fiscale. La qualità e la composizione delle spese e delle entrate conta anche moltissimo. Su questi aspetti il governo italiano non ha alcun vincolo: ma dovrebbe essere chiara la necessità di spendere in infrastrutture e ridurre le spese correnti. Tutti i recenti governi l'hanno detto ma nessuno l'ha fatto, al contrario la spesa infrastrutture è scesa così tanto che il totale del capitale impegnato è sceso rispetto al 2013.

Cepa

Daniel Gros
tedesco con studi a Roma e Chicago, dirige il Centre for European Policy Studies di Bruxelles

Peso:2-88%,1-19%

Il presente documento ad uso esclusivo del committente.

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
AFFARI&FINANZA

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:3/5

Sezione:POLITICA NAZIONALE

IL RAPPORTO DEFICIT PIL NELL'EUROZONA

In %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BELGIO	+0,2	+0,1	-1,1	-5,4	-4,0	-4,1	-4,2	-3,1	-3,1	-2,5	-2,5	-1,0
GERMANIA	-1,7	+0,2	-0,2	-3,2	-4,2	-1,0	0	-0,1	+0,5	+0,6	+1,0	+1,3
ESTONIA	+2,9	+2,7	-2,7	-2,2	+0,2	+1,2	-0,3	-0,2	+0,7	+0,1	-0,3	-0,3
IRLANDA	+2,8	+0,3	-7,0	-13,8	-32,1	-12,7	-8,0	-5,1	-3,6	-1,9	-0,5	-0,3
GRECIA	-5,9	-6,7	-10,2	-15,1	-11,2	-10,3	-8,9	-13,2	-3,6	-5,7	+0,6	+0,8
SPAGNA	+2,2	+1,9	-4,4	-11,0	-9,4	-9,6	-10,5	-7,0	-5,9	-5,3	-4,5	-3,1
FRANCIA	-2,4	-2,6	-3,3	-7,2	-6,9	-5,2	-5,0	-4,1	-3,9	-3,6	-3,4	-2,6
ITALIA	-3,6	-1,5	-2,6	-5,2	-4,2	-3,7	-2,9	-2,9	-3,0	-2,6	-2,5	-2,3
CIPRO	-1,0	+3,2	+0,9	-5,4	-4,7	-5,7	-5,6	-5,1	-8,9	-1,3	+0,3	+1,6
LETTONIA	-0,5	-0,5	-4,2	-9,1	-8,7	-4,3	-1,2	-1,2	-1,5	-1,4	+0,1	-0,5
LITUANIA	-0,3	-0,8	-3,1	-9,1	-8,9	-8,9	-3,1	-2,6	-0,9	-0,2	+0,3	+0,5
LUSSEMBURGO	+1,9	+4,2	+3,3	-0,7	-0,7	+0,5	+0,3	+1,0	+1,3	+1,4	+1,6	+1,5
MALTA	-2,5	-2,1	-4,2	-3,2	-2,4	-2,4	-3,5	-2,4	-1,8	-1,1	+1,0	+3,9
OLANDA	+0,2	+0,2	+0,2	-5,4	-5,0	-4,3	-3,9	-2,4	-2,3	-2,1	+0,4	+1,1
AUSTRIA	-2,5	-1,4	-1,5	-5,3	-4,4	-2,6	-2,2	-2,0	-2,7	-1,0	-1,6	-0,7
PORTOGALLO	-4,3	-3,0	-3,6	-9,8	-11,2	-7,4	-5,7	-4,8	-7,2	-4,4	-2,0	-3,0
SLOVENIA	-1,2	-0,1	-1,4	-5,8	-5,6	-6,7	-4,0	-14,7	-5,5	-2,8	-1,9	0
SLOVACCHIA	-3,6	-1,9	-2,4	-7,8	-7,5	-4,3	-4,3	-2,7	-2,7	-2,7	-2,2	-1,0
FINLANDIA	+3,9	+5,1	+4,2	-2,5	-2,5	-1,0	-2,2	-2,6	-3,2	-2,8	-1,8	-0,6
EUROZONA	-1,6	-0,7	-2,0	-6,4	-6,2	-4,2	-3,7	-3,0	-2,6	-2,2	-1,6	-0,9

Fonte: Eurostat

LE PREVISIONI PER L'ITALIA

Valori in % sul Pil

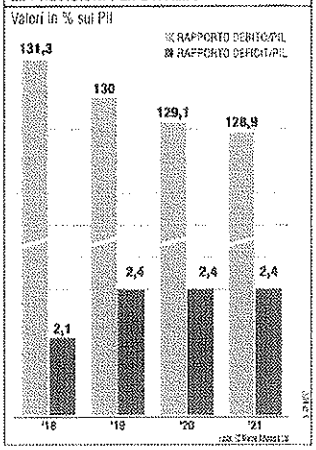

[MARCELLO MINENNA]

Il dito e la luna conta l'"output gap"

DOPO IL "SIX PACK" E LE ALTRE RIFORME DIVENTA CENTRALE LA MISURA DEL PIENO UTILIZZO DEI FATTORI PRODUTTIVI

In attesa della manovra si discute da giorni sulla fondatezza della soglia del 3% del deficit/Pil cimentandosi, tra l'altro, in esercizi algebrici che la riconnettono ad una governance più o meno efficace del rapporto debito/Pil; peccato che questi esercizi si reggano su una marea di stime arbitrarie riguardanti crescita reale, inflazione, tassi di interesse, moltiplicatori, eccetera. Di talché anche le conclusioni sono arbitrarie. Eppure la soglia di un valore negativo del saldo nominale pari al 3% a mala pena è stata sfiorata nel triennio 2012-2014 e in quello successivo il deficit dal 2,6% è arrivato al 2,3%. Come mai? Nei vincoli europei c'è una regola ben più cogente: quella sul saldo strutturale che si ottiene facendo alcune correzioni al saldo nominale e che - a certe condizioni - può arrivare ad un valore negativo dello 0,5% del Pil. La regola fu definita a fine 2011 dal Six Pack e completata nel 2012 col Fiscal Compact. Le correzioni riguardano essenzialmente la cosiddetta "componente ciclica" determinata in funzione dell'output gap: la differenza tra Pil effettivo e Pil potenziale (ossia il prodotto ottenibile in ipotesi di pieno utilizzo dei fattori produttivi). Quando il Pil potenziale supera quello effettivo l'output gap è negativo. Meno per meno fa più e così il saldo strutturale tipicamente è migliore di quello nominale. Il legislatore europeo sembrava avere ben chiara l'esigenza che in fasi economiche avverse si dovessero creare ulteriori spazi di spesa rispetto al limite del 3% del deficit e di contro ridurli in caso di congiuntura favorevole. L'algebra, e soprattutto l'econometria, però lo hanno tradito.

Marcello Minenna è economista presso la London Graduate School of Mathematical Finance

La stima dell'output gap è oggetto di continuo confronto con Bruxelles che per il 2019 prevede addirittura un +0,5% contro il -0,6% del governo ed il -4% di analisti indipendenti. Arti divinatorie a parte, l'elevata disoccupazione è la prova provata che l'Italia non utilizza a pieno i fattori produttivi. La previsione di Bruxelles tradisce la convinzione che l'elevata disoccupazione sia ormai caratteristica strutturale dell'economia italiana come pure il collasso degli investimenti. La realtà è che la cristallizzazione di questi problemi non è solo colpa nostra ma anche di regole europee che sono diventate pro-cicliche tradendo lo spirito originario. Il Fiscal Compact è un accordo inter-governativo che doveva essere trasposto all'unanimità nei trattati entro il 2017. Non è stato fatto e da gennaio 2018 è entrato in prorogatio, catturato dallo stallo politico sul processo di riforma dell'Eurozona; stallo che non inibisce le pretese di Bruxelles sul miglioramento del nostro disavanzo strutturale. In Italia intanto si discetta sul limite del 3% invece di portare a Bruxelles una stima di buon senso dell'output gap al -1% o al -5% e guadagnarsi così sul campo il tanto agognato margine sul deficit sperando di utilizzarlo per qualcosa che faccia bene al sistema produttivo. Ma questa è un'altra storia e ormai manca davvero poco alle elezioni europee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[MARCELLO ESPOSITO]

Il numero di Pitagora e il tempo della crisi

IL PROBLEMA È CHE LE PERCENTUALI FURONO FISSATE PRIMA DELLA GRANDE CRISI CHE HA STRAVOLTO TUTTO

Pitagora sapeva che il 3 è un numero speciale. Ma il grande matematico greco non immaginava che a distanza di 2.500 anni il numero perfetto sarebbe diventato il metro per misurare il coraggio di un leader politico. Malgrado il Fiscal Compact e la Commissione abbiano da tempo preferito nella definizione degli obiettivi di finanza pubblica un approccio dinamico che tenga conto del livello del debito pubblico e del ciclo economico, l'opinione pubblica resta ancorata al limite del 3% nel rapporto deficit/Pil per distinguere le manovre espansive da quelle austere. Il vincolo del 3% debutta nel 1992 con il Trattato di Maastricht. Una certa narrativa attribuisce la scelta del 3% a una decisione senza fondamenti scientifici, risultato di una qualche estenuante trattativa protratasi troppo a lungo e terminata con il ricorso alla numerologia. Come rispondere alla domanda sul perché fu scelto il limite del 3% e non il 3,5% o il 2,9%? Impossibile. Ma quel che conta non è il numero in sé bensì il ragionamento che l'ha generato e la regola che ha introdotto per prevenire conflitti tra Stati fiscalmente sovrani che hanno deciso di mettere in comune la moneta. Per comprendere la genesi del vincolo del 3% bisogna ricordare che in quegli anni in Europa il debito pubblico era mediamente pari al 60% e non era irragionevole assumere per il lungo periodo un tasso medio di crescita del Pil nominale del 5%, risultante da una crescita reale del 2,5%-3 e da un obiettivo di inflazione attorno al 2. Partendo da quel contesto, l'effetto crescita del denominatore riduce in un anno il peso del debito sul Pil del 3% circa.

Marcello Esposito insegna International Financial Markets all'Università Cattaneo di Castellanza

A causa del deficit, il debito pubblico non rimane immobile: ma per stabilizzare il rapporto debito/Pil è sufficiente, con quei parametri macroeconomici, che le politiche fiscali nazionali non generino deficit superiori al 3% . La realtà dell'Europa e dell'Italia del 2019 non è più quella degli anni '80. Ciò non va a favore della regola del 3%. Basta giocare un pò con i numeri e notare che, a parità di deficit, più bassa è la crescita del Pil e più alto è il livello di debito a cui si ricostituisce l'equilibrio. Poco male, si dirà, se comunque il debito si stabilizza e non esplode. Il problema è che il deficit è costituito da spesa per interessi, proporzionale al livello del debito e al livello dei tassi, e avanzo primario, la differenza tra ciò che lo Stato prende con le tasse e ciò che restituisce in beni e servizi. A parità di deficit, quanto maggiore è la spesa per interessi tanto maggiore deve essere l'avanzo primario. Senza scomodare la curva di Laffer e gli effetti controproducenti di tassazioni troppo elevate, in un regime democratico i tagli dei posti letto in ospedale o della manutenzione delle infrastrutture non possono superare certi livelli. La sostenibilità del debito si misura sulla volontà dei contribuenti di sopportare i sacrifici fiscali e il taglio dei servizi in cui si concretizza l'avanzo primario. Un deficit che sfiora il 3% pur senza sforarlo non è compatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e, oltre a creare sfiducia nei mercati, farebbe perdere al nostro Paese un altro prezioso anno nella messa in sicurezza dei conti pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

181-115-080

Il presente documento ed ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

[LORENZO BINI SMAGHI]

Una barriera utile per frenare il debito

SI TIENE CONTO DI INVESTIMENTI, DISASTRI E ALTRI EVENTI MA LA "TOLLERANZA" È MINIMA SENZA I CONTI IN ORDINE

Il dibattito sul limite europeo del 3% ai disavanzi pubblici, che è stato rilanciato in Italia con l'approssimarsi della prossima legge finanziaria, è inutile e fuorviante.

1. È stato sostenuto da alcuni che il 3% sarebbe stato "inventato" da un oscuro funzionario francese (che ne ha millantato la primogenitura in un video diventato virale), e poi imposto ai governi. Si dovrebbe ricordare che il Trattato di Maastricht è il frutto di un negoziato durato anni – con l'Italia rappresentata dall'allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi – ed è stato firmato dall'allora ministro Guido Carli. L'idea che i due abbiano preso senza troppo pensarci su la prima idea messa sul tavolo da un funzionario è semplicemente ridicola.

2. Chi ha letto il Trattato sa bene che il 3% non è un tetto, bensì una soglia di riferimento che fa scattare una procedura, mirata a valutare se il disavanzo e il debito di un Paese sono eccessivi, e creano un problema per la stabilità dell'unione. La procedura prevede una proposta della Commissione europea e una decisione del Consiglio dei ministri europeo.

Lorenzo Bini Smaghi membro del board della Bce fino al 2011, oggi è presidente della banca Société Générale

3. Il dato del 3% fu deciso in relazione con il livello del 60% del debito, da raggiungere nel medio periodo, nell'ipotesi di una crescita media del reddito nominale del 5%, che rappresentava la media europea negli anni 1980. Se si dovesse rivedere l'ipotesi relativa alla crescita sulla base dei dati più recenti, (dal 5% al 3%), la soglia per far scattare la procedura dovrebbe essere rivista al ribasso, dal 3% all'1,8%.

4. La procedura di disavanzo eccessivo può scattare anche se il disavanzo è inferiore al 3%, in particolare se il debito pubblico supera il 60% del Pil e non si riduce in modo significativo, soprattutto nelle fasi di crescita economica.

5. La procedura è stata rivista e adattata nel corso degli anni, per prendere in considerazione non solo il livello del disavanzo ma anche altri indicatori, tra cui gli investimenti pubblici, i disastri naturali ed altri eventi straordinari, e contiene margini di flessibilità in funzione della situazione congiunturale.

Cosa significa tutto ciò, in vista della prossima finanziaria? L'Italia ha un debito pubblico del 132% del Pil, il più alto dell'Unione dopo la Grecia, che ha appena cominciato a ridursi, dopo cinque anni di ripresa economica. Se nel 2019 il debito italiano non si ridurrà ad un ritmo significativo, rischia di creare problemi per la stabilità finanziaria del paese e dell'intera Unione. In questo contesto, un disavanzo che non fosse coerente con una riduzione significativa del debito non potrebbe che essere valutato come "eccessivo", e far scattare la richiesta di adottare misure correttive. In questo contesto, il dibattito sul 3% non ha senso. È solo mirato a distogliere l'attenzione dei cittadini dal vero rischio, ossia che il debito italiano non si riduca in modo significativo e credibile. Ma a pagarne il prezzo sarebbero soprattutto loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[ANDREA BOITANI]

L'insidia si chiama reddito di cittadinanza

DIFFICILE TROVARE MARGINI SUI LIVELLI PROSPETTATI, SE NON TAGLIANDO PESANTEMENTE LE SPESE CORRENTI

Nel Def presentato di aprile il rapporto deficit/Pil era fissato per quest'anno, a politiche invariate, all'1,6%. Si sarebbe poi dovuto ridurre allo 0,8% nel 2019, a 0 nel 2020 e trasformarsi in surplus nel 2021 (0,2%). La previsione scontava una spesa per interessi costante al 3,5% del Pil e, di conseguenza un avanzo primario crescente dall'1,9% del 2018 al 3,7% nel 2021. Ciononostante, la riduzione del rapporto debito/Pil era prevista molto lenta (dal 131,8% al 130,8 nel 2018, al 128 nel 2019 al 124,7 nel 2020 e infine al 122% nel 2021), lontana dalla dinamica che sarebbe richiesta dal Fiscal Compact. E ciò in ragione di una crescita nominale piuttosto limitata (2,9 nel 2018; 3,2 nel 2019; 3,1 nel 2020 e 2,7 nel 2021), frutto di un tasso di inflazione sistematicamente al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato dalla Bce e di una crescita reale in riduzione dall'1,5% di quest'anno all'1,2% del 2021. Oggi che le previsioni di crescita sono ulteriormente ridotte anche per l'anno corrente e il prossimo, lo spazio per aumentare il deficit fino addirittura a "sfiorare" il 3% non esiste, se non rinunciando a far scendere il rapporto debito/Pil lanciando così un segnale di inaffidabilità ai risparmiatori italiani e stranieri. A meno che non si prevedano moltiplicatori così alti da rendere tutti felici, tali per cui un aumento di spesa in disavanzo fa aumentare il Pil così tanto da provocare una riduzione del rapporto deficit/Pil e non un suo aumento verso il 3%, e anche la riduzione del rapporto debito/Pil.

Andrea Boitani è docente di Economia politica presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moltiplicatori di questo livello sono al di fuori del *range* di stima ragionevole: sconsigliato utilizzarli per costruirci la politica economica in una fase in cui la credibilità della riduzione del rapporto debito/Pil è irrinunciabile. Specie se la manovra dovesse consistere di maggiori trasferimenti alle famiglie (reddito di cittadinanza) e minori tasse (tassa piatta a tre aliquote: un ircocervo). Anche gli studenti sanno che i moltiplicatori dei trasferimenti e della tassazione sono tra i più bassi. Inoltre, il reddito di cittadinanza crea un diritto difficile da togliere in futuro. Ogni aumento di spesa in tale direzione è permanente e non è quindi un buon strumento di regolazione del ciclo economico. La riduzione della pressione fiscale è in teoria reversibile, ma si pagherebbe un forte prezzo elettorale. In questo quadro, meglio se il governo dimenticasse il 3% e si ancorasse a una crescita della spesa nominale, al netto di quella per interessi (in aumento), uguale al tasso di inflazione (1,3% per quest'anno, 1,8% per il prossimo), con pressione fiscale costante (il che implica trovare coperture per i mancati incrementi Iva e dimenticare la flat tax). Si garantirebbero così la costanza della spesa in termini reali, una sua riduzione in quota di Pil e una riduzione del rapporto debito/Pil già da quest'anno più consistente di quella prevista nel Def malgrado la minor crescita nominale. Se poi la crescita nominale fosse un po' più alta, la riduzione del rapporto debito/Pil risulterebbe più consistente. L'abbozzo di una politica di bilancio finalmente anticiclica: trovare spazio per il reddito di cittadinanza richiede una riduzione di pari ammontare di altre spese correnti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

181-115-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
AFFARI&FINANZA

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:5/5

[ANTONIO RINALDI]

Ma ora ci serve la "golden rule"

L'UNICO MODO PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO CON I PARTNER È SCORPORARE GLI INVESTIMENTI DAI CALCOLI

Partendo dalla considerazione che il parametro del 3% di deficit, nonostante sia parte integrante dei trattati su cui si fonda l'Ue, non abbia fondamento scientifico, va ricordato che Fiscal Compact (2012), prevede il pareggio di bilancio inteso come l'obbligo di migliorare dello 0,50% annuo l'obiettivo di deficit strutturale per i Paesi con il rapporto debito/Pil superiore al 60% (l'1% per i più virtuosi). Sono state avanzate molte obiezioni sulla legittimità del Fiscal Compact (Trattato sulla Stabilità), ancora non inglobato nel corpus normativo dell'Ue, fra i quale emerge quella sollevata da Giuseppe Guarino secondo cui è in contrasto con quanto disposto dai trattati fondativi della Ue. Ma anche in presenza di quest'istanza di illegittimità e di una non formale richiesta di moratoria, l'Italia si è impegnata al rispetto del Fiscal Compact, che per quest'anno si traducono in un deficit programmato dell'1,6% e per il 2019 dello 0,9% a compensazione delle flessibilità ottenute negli esercizi precedenti. Cosa significa quindi voler procedere invece verso un deficit del 3%, se non superarlo, così come annunciato da esponenti del governo? Tecnicamente l'Italia potrebbe superare questi limiti abbandonando il percorso tracciato dal Trattato sulla Stabilità, ma come conseguenza vi sarebbero richieste da parte della Ue di correzioni automatiche con scadenze determinate non avendo raggiunto l'obiettivo di bilancio di medio termine (Omt) concordato, e si aprirebbe la prevista procedura d'infrazione con possibilità di sanzione fino allo 0,2% del Pil, tuttavia mai comminata, la cui entità sarebbe compensata peraltro dall'attivazione di una maggiore crescita. Ma la conseguenza maggiore sarebbe l'esposizione al giudizio dei mercati e delle società di rating nei confronti dei titoli del debito pubblico in una situazione già di perenne monitoraggio. Di fronte a questo scenario, e tenendo conto dell'indisponibilità da parte della Commissione nel concedere scorpori dal computo del deficit di risorse per effettivi investimenti pubblici che determinerebbero corposi aumenti del Pil per via dei moltiplicatori fiscali, la via migliore che il governo potrà intraprendere sarà quella di una nota di aggiornamento al Def che preveda un deficit per il 2019 intorno al 2,2%, pari a 22 miliardi aggiuntivi, rispetto a quello programmato dello 0,9% e superiore comunque a quello in via di concessione dell'1,5% da parte di Bruxelles. Con queste risorse, magari accompagnate da una razionalizzazione intelligente della spesa e una sanatoria fiscale, sarebbe possibile iniziare a rendere esecutive, almeno parzialmente, le promesse del contratto di governo. Comunque, nel limbo normativo sul Fiscal Compact l'applicazione della Golden Rule, (regola di bilancio secondo la quale gli investimenti pubblici produttivi possono essere scorporati dal deficit), mai applicata, è una opzione da intraprendere e un percorso che varrebbe la pena richiedere con forza e determinazione nell'assoluta certezza che produrrebbe enormi effetti sulla crescita per abbassare i valori percentuali dei rapporti debito/Pil e del deficit stesso.

Link Campus

Antonio Rinaldi già economista nel gruppo Eni, è docente di Politica Economica alla Link Campus University

© RIPRODUZIONE RISERVATA

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento ad uso esclusivo del committente.

CORRIERE DELLA SERA

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:1,4
Foglio:1/2

Parte la sfida sui negozi chiusi la domenica

Di Maio per lo stop. No dei centri commerciali

«Entro l'anno stop alle aperture domenicali delle attività commerciali». È scontro sulla promessa di Di Maio. alle pagine 4 e 5

Primo piano Le scelte

«Presto lo stop alle aperture domenicali» Di Maio va avanti (e la Chiesa apprezza)

Il ministro: la liberalizzazione di Monti distrugge le famiglie. Ma la proposta divide il commercio

BARI Lo ha detto nella città più commerciale d'Italia, circondato dai discendenti di un popolo che pur di dirottare i traffici nel porto sotto casa non esitarono a «traslare» — o, meglio, a trafugare — da Myra, in Turchia, le reliquie di San Nicola, da allora (era il 1087) diventato «di Bari». E lo ha fatto di domenica, in quello che può considerarsi, almeno per una settimana all'anno, il più grande centro commerciale del Sud, la Fiera del Levante. Ma evidentemente, in questo periodo il vicepremier Luigi Di Maio — come il suo collega di governo Matteo Salvini — non teme ripercussioni nei sondaggi.

«Entro l'anno approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi ai centri commerciali. L'orario liberalizzato dal governo Monti sta distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare aperture e chiusure». Di Maio, in realtà, lo aveva già annunciato all'inizio dell'estate.

Lo ha voluto ribadire alla fine della stagione perché giovedì, in commissione Attività produttive alla Camera, prenderà il via l'esame dei disegni di legge sulla chiusura domenicale. Le proposte sono cinque: oltre a quelle di Lega (prima firmataria Barbara Saltamartini) e M5S (Davide Crippa), ce n'è una del Pd (Gianluca Benemati), una del Consiglio regionale delle Marche e una di iniziativa popolare. L'obiettivo è tornare indietro di 7 anni, a prima della riforma Monti del 2011 (decreto Salva Italia) che liberalizzò gli orari degli esercizi commerciali (negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti). La proposta della Lega limita le aperture alle sole domeniche del mese di dicembre, più altre quattro nell'anno: decideranno le Regioni, d'intesa con gli enti locali. Quella del Movimento arriva fino a 12 aperture all'anno, fatti salvi i comuni turistici.

Per Confcommercio «una regolamentazione minima e sobria è una via percorribile e imprescindibile». Plauso da parte di chi ha sempre osteggiato la liberalizzazione, come Filcams-Cgil e Confesercenti, perché «ha causato la chiusura di migliaia di negozi che non

075-142-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

potevano sostenere aperture 24 ore su 24 e 7 giorni su 7». Preoccupata, invece, la grande distribuzione organizzata: a rischio ci sarebbero 40-50mila lavoratori, avverte l'amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese. «Una grazia di Dio», al contrario, per monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso, per anni presidente della Commissione Cei per il Lavoro e da sempre contrario alle aperture domenicali: «Fu Costantino a introdurre, nel lontano 321, il riposo festivo». Ancor prima che i 62 marinai di Bari si imbarcassero per la Turchia.

Michelangelo Borrillo

Entro l'anno approveremo la legge che impone lo stop Bisogna tornare a disciplinare il sistema
Luigi Di Maio

Una grazia di Dio Fu Costantino a introdurre nel lontano 321 il riposo festivo
Giancarlo Maria Bregantini

In Parlamento
Giovedì parte l'iter dei progetti di legge: il M5S pensa a 12 aperture l'anno, la Lega a 8

A Bari
Il vice premier Luigi Di Maio, 32 anni, ieri alla Fiera del Levante mentre prova un visore che permette di vivere la realtà virtuale
(Ansa)

Le tappe

1 L'addio alle licenze di Bersani nel '99

Nel 1999 il ministro dell'Industria Bersani vara le liberalizzazioni nel commercio che di fatto aboliscono le licenze. Da quel momento chiunque può aprire un negozio fino a 300 metri quadri. Due i settori: alimentare e non

2 Nel 2011 lo stop ai limiti sugli orari

Nel 2011, il governo Monti approva una ulteriore liberalizzazione. Con il decreto Salva Italia si abolisce ogni vincolo su orari e giorni di apertura dei negozi. Una legge nazionale, nel solco della «promozione della concorrenza»

3 La frenata sulle domeniche

Il vice premier Di Maio ha annunciato un deciso stop alle apertura festive e domenicali. La Lega vorrebbe limitare le aperture a 4 domeniche a dicembre, più altre 4 nel resto dell'anno. Il M5S pone invece il tetto a 12 domeniche in un anno

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

075-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:8
Foglio:1/2

Primo piano Il bilancio dello Stato

Tria a Cernobbio rassicura i mercati

CERNOBBIO Dopo il cambiamento di passo (e di toni) del vice premier Matteo Salvini, l'intervento di Giovanni Tria era il più atteso al Forum Ambrosetti di Cernobbio, per avere la conferma dal ministro dell'Economia che la prossima legge di Stabilità si muoverà dentro i vincoli di bilancio europei. E Tria ha subito voluto rassicurare manager e imprenditori riuniti sul lago di Como, ma soprattutto i mercati. «Tutte le regole vanno rispettate», ha affermato. «E' inutile cercare 2 o 3 miliardi nel bilancio dello Stato per finanziare le riforme, se ne perdiamo 3 o 4 sui mercati finanziari a causa del rialzo dello spread».

Quindi: le promesse del governo Lega-Cinquestelle saranno mantenute, ma nell'arco di una legislatura, con le coperture finanziarie e non in deficit spending», dice Tria spiegando che la manovra sarà «equilibrata» e le riforme «graduali», perché «non si può fare tutto subito». Il governo non punterà su una sola riforma, ma reddito di cittadinanza, flat tax e revisione della legge Fornero sulle pensioni andranno di pari passo. «E' importante quello che si fa quest'anno, ma anche nel quinquennio, perché è fondamentale agire sulle aspettative, è su queste che si muovono i mercati», dice parlando da economista.

Però bisogna «invertire il percorso, partire dalla crescita e ridurre il gap con il resto d'Europa». Invece «da 10 anni l'Italia cresce circa un punto in meno della media europea. Le ultime previsioni della Commissione indicano un leggero rallentamento dell'economia italiana all'1,3% nel 2018 e all'1,1% nel 2019, più o meno lo stesso rallentamento della crescita media europea, che l'anno prossimo sarà del 2,1%», dice Tria. E vorrebbe «già nel 2019» accorciare di «mezzo punto» le distanze.

Come? Rendendo il Paese più attraente attraverso riforme strutturali, inclusa «la semplificazione e la riduzione della pressione fiscale», che è uno dei punti su cui ha insistito anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, definendo «inaccettabile e eccessiva» in particolare la tassazione sul lavoro, perché l'occupazione è «la più stringente emergenza nazionale». Ma anche rilanciando gli investimenti pubblici (negli ultimi 10 anni crollati del 30% e del 50% a livello locale) e privati. «I fondi sono già disponibili, abbiamo circa 150 miliardi di risorse», quello che manca è la capacità di valutare e dare il via libera ai progetti, anche per l'assenza di uffici tecnici competenti, denuncia il ministro, auspicando il ritorno di «una sorta di Genio civile».

In agosto i mercati non hanno creduto agli obiettivi e agli impegni del governo. «Ora dalle dichiarazioni si passerà ai fatti e sono convinto che lo spread scenderà», ha concluso Tria. Vedremo se sarà riuscito a convincere gli investitori.

Giuliana Ferraino

> Il titolare dell'Economia: inutile cercare 2 o 3 miliardi per le riforme se ne perdiamo 3 o 4 sui mercati per lo spread

Le regole

- Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiuso il Forum Ambrosetti. Sulla manovra ha assicurato che si procederà mantenendo «equilibrio» tra i vari capitoli che la compongono
- Reddito di Cittadinanza, Flat Tax, superamento della Fornero, investimenti procederanno di pari passo, gradualmente, con un primo passo, con coperture che non poggiano sul deficit spending. Arrivano invece dall'interno del bilancio e da quello che si riuscirà a concordare con l'Ue
- Lunedì il premier Giuseppe Conte incontra il presidente del consiglio europeo Donald Tusk. «Le regole vanno rispettate», ha detto Tria

Sul lago di Como il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ieri ha chiuso il Forum Ambrosetti. Qui durante una pausa dei lavori del convegno che è a porte chiuse

Peso:51%

075-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del Committente

La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati

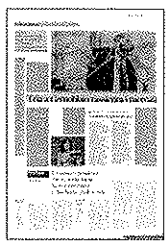

Peso:51%

075-142-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Messaggero
Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 102.704 Diffusione: 130.946 Lettori: 1.031.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:7
Foglio:1/2

Primo Piano

Reddito di cittadinanza, spunta il piano per il rinvio a metà 2019

▶Lega in pressing su M5S per lo slittamento ma non molla su flat tax e riforma Fornero

▶Il Tesoro punta ad ottenere almeno 10 miliardi di flessibilità da Bruxelles

LE MISURE

ROMA «E' inutile cercare 2-3 miliardi di deficit se ne perdiamo 3-4 dal lato dei tassi di interesse». Dal ministero dell'Economia fanno notare che la chiave per comprendere la ragione per la quale Giovanni Tria tiene duro, con la maggioranza che lo incalza, sul rispetto degli impegni con l'Europa sta in questa frase che il titolare di Via XX Settembre ha pronunciato ieri a Cernobbio. Il ministro sta cercando di convincere Lega e 5 Stelle che cercare le prova di forza con Bruxelles reclamando una flessibilità eccessiva, ben oltre il 2%, esporrebbe l'Italia al rischio speculazione. Una strada pericolosa pagata con l'aggravamento della spesa per interessi. Insomma i 30 miliardi (di cui 12,5 solo scongiurare l'aumento dell'Iva) necessari per fare la manovra vanno trovati dentro le pieghe del bilancio ma non bisogna illudersi che i soldi possano saltare fuori in "deficit spending". Bisogna stare dentro il recinto del 2% garantendo ai partner europei un percorso di riforme e di rientro graduale ma certo del debito pubblico. Tria è convinto che questa strategia basterà, perché si è fatto l'idea che fra qualche giorno ci saranno sorprese positive sul fronte della crescita. Le stime sull'economia, in rallentamento negli ultimi mesi tanto da proiettare il Pil addirittura sotto l'1%, sono attese per il 20 settembre dell'Istat e si spera in nuone notizie. Questo, ovviamente, aprirebbe la strada a maggiori risorse finanziarie. Entro il 27 settembre il governo dovrà spedire a Bruxelles la nota di aggiornamento del Def che conterrà i numeri della legge di Bilancio, la cui discussione entrerà nel vivo a ottobre. Una cosa è certa, ribadiscono ad una voce fonti pentaleghiste, le tre riforme cardine del contratto di governo giallo-verde partiranno tutte insieme nel 2019: per Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma del sistema Fornero i margini di bilancio ci sono e saranno i pilastri della manovra. Certo le promesse elettorali sono piuttosto impegnative. La riforma fiscale targata Lega, con dentro l'assaggio della Flat tax (taglio di un punto dell'ultimo scaglione Irpef come anticipato dal *Messaggero*), la riduzione delle imposte per 1,5 milioni di autonomi, la sforbiciata alle accise sui carburanti e la riduzione dell'Ires per le imprese che reinvestono gli utili, costa oltre 5 miliardi. Mentre il Reddito di cittadinanza pesa per altri 8, due dei quali solo per far partire i centri per l'impiego. In queste ore è spuntata l'ipotesi, caldeggiata dalla Lega e allo studio del Tesoro, di farlo partire nella seconda parte del prossimo anno. Un modo come un altro per risparmiare qualche miliardo e mettere a punto la riforma degli strumenti di sostegno per i più bisognosi.

PORTA STRETTA

Quanto alla riforma della Fornero costa 4 miliardi solo per realizzare un modesto ritocco. E allora si torna al punto di partenza. Da una flessibilità giudiziosa potrebbero spuntare fuori 10 miliardi: dove trovare gli altri 20? Tolta dal mazzo la «pace fiscale» in quanto misura una tantum e non strutturale, si parte da una spending review ancora più forte rispetto al passato e piuttosto incisiva, ad esempio, sul fronte del taglio agli incentivi alle imprese. In arrivo, oltre a un intervento di disboscamento delle tax expenditures, la consueta dieta nei confronti dei ministeri, nonostante le loro richieste e le loro barricate. Quello della Pa, ad esempio, guidato da Giulia Bongiorno, punta a un turnover al 100% nel prossimo triennio, con le assunzioni da concentrare però in un solo anno, per dare fiato soprattutto alla giustizia. Il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, parla invece di un piano di assunzioni straordinario nella cultura con qualche migliaio di assunzioni nei prossimi due o tre anni.

Michele Di Branco
Umberto Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

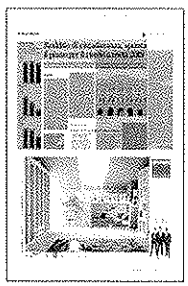

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring
357-135-080

L'OBIETTIVO È QUELLO DI RESTARE ENTRO IL LIMITE DEL 2,2% NEL RAPPORTO DEFICIT-PIL ED EVITARE ATTACCHI SPECULATIVI

I conti attesi

Previsioni degli esperti del Ministero dell'Economia nel Def di aprile 2018

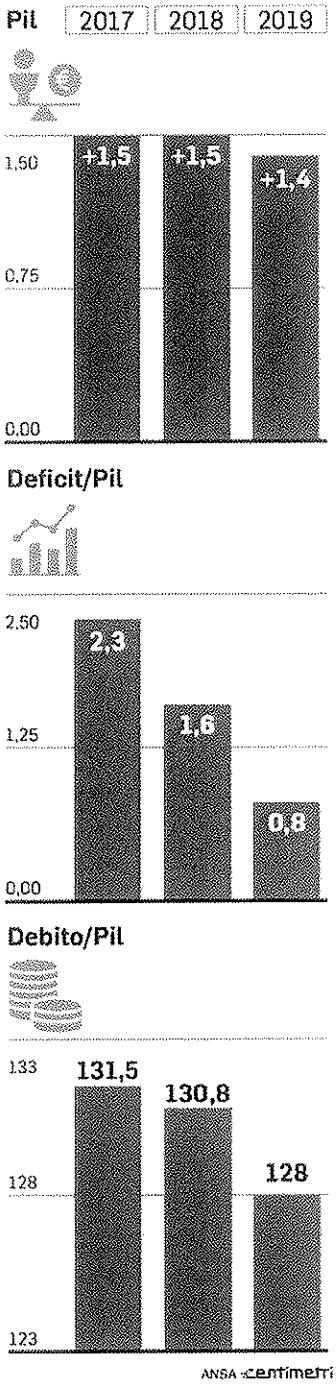

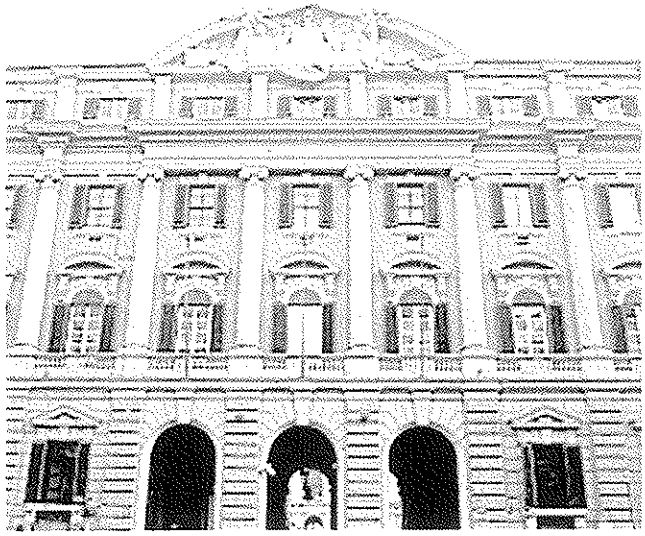

Il ministero del Tesoro

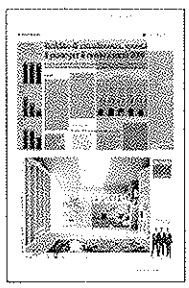

Peso:38%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

357-145-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000
Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:9
Foglio:1/2

I Democratici

Martina striglia il Pd "Basta liti, non ne posso più" Ma Renzi gli ruba la scena

Il segretario chiude la Festa dell'Unità a Ravenna: "Non si cambia il nome" L'ex premier a Firenze: "Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me"

GOFFREDO DE MARCHIS, ROMA

Accompagnato dalla note di Born to run, Maurizio Martina (40 anni proprio ieri, festeggiati coni militanti) non dice ancora se si candiderà alle primarie del Pd contro Nicola Zingaretti. Anzi. Il suo comizio finale della festa nazionale dell'Unità è un inno allo sforzo collettivo, alla fine dei litigi «dei quali io non ne posso più », al «volersi bene e al rispettarsi di più». Come sempre, sono queste parole di compattezza a strappare gli applausi più forti dei presenti.

Per i nostalgici fa un po' impressione vedere che mentre il segretario del Pd chiude a Ravenna, in contemporanea parla Matteo Renzi, l'ex leader, a Firenze. Un tempo alla chiusura della kermesse estiva del partito c'erano tutti i big e l'unico verbo doveva essere quello del capo in carica. A Ravenna invece si nota l'assenza di alcuni sostenitori di Martina dentro il gruppo dirigente: non ci sono Gentiloni, Franceschini, Minniti. Ma forse anche questa vecchia regola ormai è superata.

Semmai si nota che il tono e le dichiarazioni di Martina e Renzi sono in assoluta sintonia. Attacchi durissimi al governo, senza distinguere Lega e 5 stelle. L'idea di un partito che si libera delle correnti e procede unito. Di Maio definito falso da Martina, e Toninelli bugiardo da Renzi. Il segretario rilancia anche il ruolo del Partito democratico, nonostante le difficoltà. «Noi dobbiamo essere maggioritari nella testa. Considerare quello dell'opposizione un passaggio perché il Pd serve a questo paese». Ricordando il suo giro di agosto a Catania per la Diciotti, a Genova per la tragedia del ponte Morandi, Martina chiede un «Pd più popolare, che si metta al fianco della gente, il nostro algoritmo è recuperare il rapporto con le persone in carne e ossa».

E c'è un riferimento ai fischi dei funerali genovesi. «Torniamo in strada, andiamo all'Ilva, a Scampia, facciamoci vedere a costo di prendere qualche fischio. Riscopriamo la relazione umana». Se si fa così non c'è bisogno di cambiare il nome del Pd. «Dentro quelle due parole c'è la sfida del futuro, non solo il passato».

Nei discorsi di Renzi alle feste e in quello di ieri di Martina si evita accuratamente di addentrarsi nel tema del congresso. Ovvero del cambio di gruppo dirigente del Pd. I giochi sono ancora aperti. L'ex premier continua a ripetere che non correrà lui, che non importa chi fa il segretario ma anche che «credevano di essersi liberati di me ma si sbagliano». Martina invece ripete: «Unità e riscatto». Poi affonda: «Di Maio deve chiedere scusa, se ha una faccia sola, per le falsità e le bugie che ha venduto ai cittadini di Taranto». Conte «è passato da avvocato del popolo ad avvocato difensore della Lega. Ed è una vergogna che un presidente del Consiglio pensi di correre per una cattedra all'università mentre è in carica».

Naturalmente, qualche cartuccia resta per Salvini, «per il suo atteggiamento eversivo nei confronti della magistratura», per la sua reazione alla sentenza sui soldi del Carroccio: «Restituisca i 49 milioni ai cittadini», dice Martina. Nemmeno una parola sul rapporto tra il Pd e i 5 stelle, su una possibile alleanza sfumata e un'intesa ancora possibile, come dicono dalle parti del Nazareno alcuni dirigenti. Oggi è il giorno dell'opposizione dura e pura.

Renzi, come al solito, non fa sconti. Ricorda che Beppe Grillo «è un noto evasore fiscale», quindi non si prendono lezioni da lui sul fisco. Insiste sul basta «piangersi addosso», sulla necessità di ripartire. Eppoi, certo, il clima unitario obbligatorio per guardare avanti.

In realtà, il Pd si prepara alla battaglia congressuale. «Vorrei che pensassimo soprattutto a cosa bisogna mettere al centro per dare una risposta — chiede Gianni Cuperlo — servirebbe questo, più che una divisione in partenza, con l'arruolamento degli eserciti per questa o quella candidatur. Soprattutto perché di fronte abbiamo una destra pericolosa, che non è quella degli anni Novanta». Ma intanto dopo Zingaretti, vanno definiti i candidati alternativi. Nemmeno la celebrazione delle primarie prima delle Europee è tanto sicura, almeno nelle intenzioni di alcuni. Maria Elena Boschi lancia la candidatura di Teresa Bellanova: «Il Pd è maturo per un segretario donna», dice.

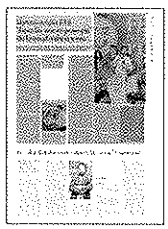

Peso:56%

075-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

la Repubblica

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:9
Foglio:2/2

Sono prove generali, abboccamenti. Non c'è ancora niente di scontato nel Pd. Men che meno l'unità.

Entrambi attaccano il governo, le "bugie" di Di Maio e Toninelli e le parole "eversive" di Salvini

Il caso

A Firenze e Bologna
L'ex segretario ha scelto di parlare a due diverse feste dell'Unità nello stesso giorno di Martina, rompendo una tradizione decennale.

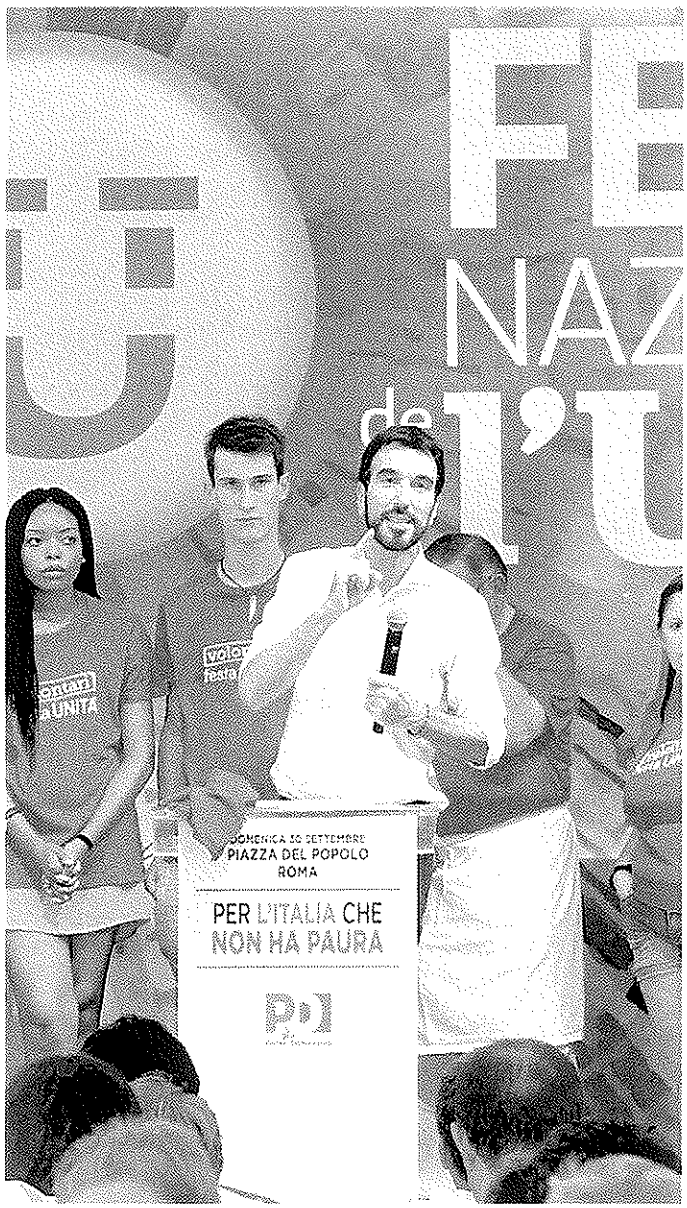

MASSIMO APONANI/LAPRESSE

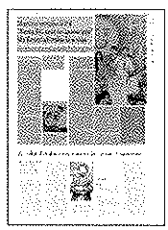

Peso:56%

075-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente